

Il nuovo Giornale dei Militari

PERIODICO MENSILE DI INFORMAZIONE DELLE FORZE ARMATE
FORZE DI POLIZIA E PUBBLICO IMPIEGO

SPED. IN ABB. POST. d.l. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 4) ART. 1 COMMA 1 - DCB
Anno XIV - n. 1 - gennaio 2012 - Euro 5,00 - www.ilnuovogiornaledemilitari.it
E' vietata la riproduzione parziale o totale dei testi pubblicati

“La Difesa - dice Di Paola - non è un ammortizzatore sociale: se non garantisce la sua efficienza e la sua efficacia, lo strumento militare diventa di fatto inutile. Bisogna dunque ricalibrare lo strumento in base alle risorse che il Paese decide liberamente di destinare, il che comporta affrontare con serietà anche il discorso, che spesso produce levate di scudi, di un ridimensionamento degli organici”. Sarà quindi necessario - per il Ministro della Difesa - intervenire sul personale che dalle 180.000 unità dovrà scendere ad almeno 150.000”.

DI PAOLA RILANCIAMOCI SUL MODELLO DI DIFESA ESODI E TAGLI AGLI ORGANICI

■ DI ANTONELLA MANOTTI

Un piano di ridimensionamento dello strumento militare “molto significativo e consistente”, è stato annunciato più volte, in questi ultimi due mesi, dal neo ministro della Difesa.

“Il piano di sacrifici - ha detto Di Paola - riguarda tutti gli italiani e anche i militari sono cittadini italiani, dunque, i sacrifici riguarderanno anche loro. Quello in vista per le forze armate sarà un ridimensionamento molto significativo e consistente. Quindi, toccheremo tutte le componenti dello strumento militare. Quanto ai tempi, soprattutto per

la componente uomini, gli interventi dipenderanno dalla soluzione che sapremo adottare per facilitare esodi del personale verso altre strutture, oltre naturalmente al deflusso naturale dell'esodo legato all'età”.

Il ministro della Difesa ha insistito più volte sul concetto che “le risorse vanno bilanciate, fra quelle destinate al personale e quelle che riguardano il capitolo dello strumento militare”. La Difesa - dice Di Paola - non è un ammortizzatore sociale: se non garantisce la sua efficienza e la sua

efficacia, lo strumento militare diventa di fatto inutile.

Bisogna dunque ricalibrare lo strumento in base alle risorse che il Paese decide liberamente di destinare, il che comporta affrontare con serietà anche il discorso, che spesso produce levate di scudi, di un ridimensionamento degli organici”.

Sarà quindi necessario - per il Ministro della Difesa - intervenire sul personale che dalle 180.000 unità dovrà scendere ad almeno 150.000.

Questo, in estrema sintesi, il pensiero di Di Paola.

Del resto, sul fatto che alla luce delle ora-

mai insufficienti risorse finanziarie l'attuale modello Difesa non regge più, sono in molti a convergere e dunque, la nuova fase di ristrutturazione in senso riduttivo dello strumento militare a cui il Ministro intende porre mano, sarà probabilmente messa a punto entro l'arco di tempo in cui questo governo resterà in carica.

La criticità del bilancio della Difesa che in modo particolare in questi ultimi anni ha subito una serie di tagli consistenti, è tale da mettere in grandissima sofferenza Enti e strutture militari.

Quindi, se è ovvio attendersi decisioni che prevedano interventi sul fronte della riduzione delle spese, tagli agli sprechi; eliminazioni di privilegi, reinternalizzazioni di lavorazioni appaltate

all'esterno etc., altrettanto auspicabile sarebbe un ragionamento serio su quale deve essere il modello di Difesa di cui si deve dotare il nostro Paese.

Un dibattito che finora, al di là dei robotanti annunci fatti e delle Alte Commissioni di studio nominate, non ha portato ad alcuna scelta concreta.

Questi ultimi anni sono stati per il settore della difesa, come per altri settori pubblici, anni di tagli lineari che non hanno affrontato i veri problemi strutturali delle Forze armate ed ora i nodi vengono al pettine. L'insostenibilità dello strumento militare è conseguenza dell'assoluta mancanza di analisi sulle strategie e sugli strumenti necessari per far fronte ai nuovi scenari imposti dal contesto internazionale e, in una fase

LE NUOVE PENSIONI



Come cambia la previdenza

a pagina 12

SEGUE A PAGINA 2

**TRANSITO DI PERSONALE
ALL'IMPIEGO CIVILE**

a pag.7

**AMIANTO: semplificata la
procedura di adesione**

a pag.8

**Prescrizione dell'indebito
pensionistico**

a pag.9

CONSULENZE

a pag.15

CIRCOLARI

a pag.17

GIURISPRUDENZA

a pag.18

CONSUMATORI

a pag.23

F.E.S.I. 2011

**Varato il decreto
Ministeriale.
I criteri di
attribuzione
del Fondo efficienza
restano invariati**

a pag.10

INPDAP

**La previdenza
dei dipendenti
Pubblici passa
all'INPS. Le linee
generali dell'istituto
di previdenza.**

a pag.16

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

di grave crisi finanziaria, questa carenza diventa ancora più evidente.

Nel momento in cui si deve affrontare seriamente il tema del ridimensionamento dello strumento militare, questo lo si può fare soltanto redistribuendo le risorse della difesa tra le voci di bilancio favorendo, da un lato il rinnovamento delle forze armate, dall'altro rivedendo programmi di acquisto degli armamenti per capire quali sono funzionali a esigenze reali e quali invece possono essere ridotti, sostituiti, sospesi o cancellati.

Oggi Di Paola parla di "insostenibilità" e di ridimensionamento significativo di uomini, mezzi e programmi, ma è il caso di rammentare che l'attuale ministro della Difesa, è stato il promotore e realizzatore di tutte le scelte "politiche" riguardanti la struttura delle forze armate e le spese per gli armamenti degli ultimi venti anni, di cui dieci come diretto responsabile.

Il Modello di Difesa, che oggi il responsabile

del Dicastero considera "inadeguato" ed i costosi programmi di armamento che ci impegneranno per i prossimi 25 anni, sono scelte che lo hanno visto tra i principali protagonisti.

Tra queste, anche quelle operazioni militari internazionali che non hanno mai visto impiegati - se non come surrogati - una sola delle portaerei o cacciabombardieri e carri armati che hanno prosciugato il bilancio della Difesa impiegando risorse ingentissime.

E' molto probabile (e sta emergendo con chiarezza dalle sue dichiarazioni), che il Ministro Di Paola difenderà strenuamente programmi miliardari come l'acquisto dei Caccia F35... preferendo mandare a casa ufficiali e sottufficiali ancora distanti vent'anni dall'età pensionabile....

A giorni conosceremo le prime risultanze del lavoro compiuto dallo Stato Maggiore della difesa che saranno esaminate dal Consiglio supremo di Difesa l'8 febbraio ed in

DI PAOLA: ESODI E TAGLI AGLI ORGANICI

Quale sarà il "peso" contrattuale della categoria nei processi di riforma preannunciati?

tempi relativamente brevi, il ministro potrebbe presentare in Parlamento una proposta di nuovo modello di difesa.

Non è altrettanto chiaro però, come si intenda procedere per rendere, il dibattito sul futuro delle Forze armate materia di confronto con il personale, destinatario principale degli interventi annunciati.

Non può prescindere, infatti, dalla esigenza di una riflessione sullo strumento di tutela con cui la categoria militare dovrà far sentire la propria

voce nei processi di riforma che investiranno a breve e medio termine la loro condizione professionale.

Dai tagli agli organici, agli esuberanti, dalla chiusura e riorganizzazione di enti e strutture alla mobilità, dai trattamenti economici al futuro previdenziale al precariato...

Sono, questi, passaggi fondamentali che richiederanno una attenzione ed uno scrupoloso rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori con le stellette.

Il problema va quindi rapidamente chiarito: quale sarà il "peso" contrattuale delle rappresentanze militari?

Finora le precedenti esperienze hanno sempre sistematicamente perseguito una politica di marginalizzazione degli organismi di rappresentanza, cercando di ridurle a mere destinatarie di informazioni, quasi sempre successive a decisioni già assunte.

(Quante volte la convocazione delle RR.MM. è avvenuta per rispettare stanchi rituali legati alla necessità di sentirle su provvedimenti già preconfezionati al netto di qualsiasi confronto preliminare e con modalità di confronto che si commentano da sole?).

Questo è un il punto cruciale: Intende il Ministro discutere e confrontarsi dando un segnale di discontinuità rispetto al passato?

E quale ruolo intende avere il Parlamento, non solo nelle scelte di Politica della Difesa, ma anche nella definizione di un modello di tutela che si ispiri pienamente a quanto sancito dall'art. 52 della nostra Costituzione, collocandolo in una dimensione europea dove il diritto associativo e sindacale è ampiamente riconosciuto?

L'unità europea non va richiamato soltanto per risolvere i problemi finanziari dell'euro, ma anche per affermare che il rispetto dei diritti individuali, diventi patrimonio di TUTTI i paesi membri e non una opzione o un dilemma insolubile per taluni di essi.

Il compito della politica seria che vuole riconquistare la fiducia dei cittadini, anche quelli con le stellette, è di cogliere l'opportunità per tracciare la transizione verso il modello più adeguato alle esigenze di partecipazione internazionale alla sicurezza collettiva, ma anche di disegnare un percorso di democrazia più rispettoso della dignità dei cittadini militari e delle loro famiglie.

A. Manotti

RICORSI SULL'EQUARIPARAZIONE: AVVISO DEL PRESIDENTE DELL'ASSODIPRO

I partecipanti ai ricorsi di Equa Riparazione, la cui adesione venne a suo tempo trasmessa o presentata presso la sede Nazionale di ASSODIPRO (Via Palestro 78 00185 Roma) ricorderanno che, nella circostanza oltre a sottoscrivere la rituale Procura ad Litem utile a conferire mandato ad agire allo studio Legale che si occupa delle pratiche di cui trattasi, compilarono e inviarono o consegnarono a mano (firmandola per accettazione) una scheda di adesione che conteneva fra l'altro le modalità attraverso le quali sarebbero stati informati dallo studio di cui sopra circa l'esito del ricorso.

Il tutto doveva essere integrato dalla copia del versamento della quota di iscrizione al sodalizio effettuato tramite bollettino di ccp N° 88945001 intestato ad ASSODIPRO o saldata in contanti presso la richiamata sede nazionale.

Allo scopo di favorire economicamente i partecipanti ai ricorsi in parola, data la prevedibile mole delle pratiche da trattare, nel mese di giugno 2007 venne stipulata fra ASSODIPRO e lo Studio Legale Coronas di Roma una convenzione che prevedeva solo per i soci in regola con l'iscrizione annuale al sodalizio una sostanziale riduzione della parcella professionale da saldarsi in occasione della ricezione del vaglia bancario relativo all'indennizzo di Equa Riparazione stabilito dalla Corte d'Appello adita.

Le precisazioni di cui in premessa sono divenute necessarie in dipendenza delle seguenti motivazioni:

Un importante numero di aderenti ai ricorsi di Equa Riparazione in diffidatà dall'attesa di rice-

vere informazioni circa l'esito della propria pratica da parte dello studio legale Coronas così come stabilito ed accettato, interagisce telefonicamente con lo stesso causando notevoli disagi alla regolare attività di studio (provate ad immaginare cosa significhi interrompere la propria attività ogni giorno per rispondere sistematicamente al telefono);

Un non trascurabile numero di aderenti ai detti ricorsi in ragione dell'avvenuto trasferimento della propria residenza NON comunicato al sodalizio o allo studio Coronas si è posto nella condizione di non essere raggiunto dalle comunicazioni dello studio stesso, andando con ciò e per assurdo ad interrompere o a ritardare le procedure di liquidazione della Equa Riparazione;

Un uguale non trascurabile numero di aderenti ai ricorsi di cui qui ci occupiamo, pur essendo stato raggiunto dalla corrispondenza del sodalizio relativa alle intervenute esigenze di perfezionamento della documentazione utile a portare a buon fine gli stessi ricorsi, ha deciso di soprassedere a quanto richiesto compromettendo con ciò il titolo da cui doveva discendere la soddisfazione della Equa Riparazione;

Un altrettanto e non più trascurabile numero di aderenti ai richiamati ricorsi evidentemente governato dall'esclusivo ed iniziale interesse di partecipazione finalizzato ad ottenere i benefici della Equa Riparazione, nel NON reiterare l'iscrizione annuale al sodalizio e quindi interrompendo il rapporto di affiliazione con lo stesso si è posto nella condizione di esclusione dalle previsioni riguardanti i vantaggi di cui alla convenzione ASSODIPRO-CORO-

NAS (riduzione della parcella professionale del 16,66%) riservati si ripete solo ai soci-ricorrenti in regola con l'iscrizione annuale ad ASSODIPRO.

Per quanto sin qui illustrato: si invitano tutti i partecipanti ai ricorsi di Equa Riparazione attivati attraverso la sede nazionale di ASSODIPRO ad attendersi per le proprie esigenze informative alle modalità comprese nella scheda di adesione a suo tempo sottoscritta (di norma e per prassi riscontrata, lo studio Coronas informa i ricorrenti dell'esito del ricorso con comunicazione personale, trascorsi 120 giorni dal deposito dei Decreti di Equa Riparazione, utilizzando inoltre la comunicazione stessa per richiedere una nuova procura utile ad attivare il Tribunale circa il definitivo pagamento dell'indennizzo di Equa Riparazione già deciso dalla competente Corte d'Appello).

Per ogni indifferibile esigenza informativa riguardante lo stato della propria pratica i ricorrenti di cui sopra potranno servirsi della utenza telefonica 0733/672644 (lun-merc-ven dalle 16.00 alle 19.00); per i ricorrenti che a suo tempo proposero i ricorsi in questione tramite le strutture periferiche del sodalizio è a queste ultime che utilmente si potrà fare riferimento per ogni informazione.

L'occasione è utile infine per richiamare l'attenzione dei ricorrenti sulla propria posizione associativa e sulla portata dei benefici che essa trascina in relazione alle competenze dovute allo studio legale che cura i menzionati ricorsi.

Emilio Ammiraglia
 Presidente ASSODIPRO

Con il decreto legge nr. 201/2011 è stata varata anche la più radicale riforma previdenziale degli ultimi 20 anni. Il decreto, che sembra salvare un po' meno gli italiani rispetto all'Italia, prevede il passaggio per tutti i lavoratori al sistema pensionistico contributivo; la scomparsa delle pensioni di anzianità ed un nuovo metodo di calcolo della pensione, da cui deriverà un assegno sostanzialmente più povero per tutti. Il decreto ridisegna i requisiti per il pensionamento, nel senso che si andrà in pensione in età più avanzata: ci vorranno almeno 42 anni di contributi e chi lascerà prima perderà il 2% del trattamento per ogni anno. In buona sostanza, quando la riforma andrà a regime, provocherà un considerevole impoverimento reddituale per tutti quei lavoratori che hanno sempre fatto, anche dal punto di vista fiscale, la loro parte; mentre la ricchezza si andava concentrando nelle mani di una cerchia sempre più ristretta di persone.

■ DI CLETO IAFRATE

1. Le pensioni

Il decreto legge cosiddetto «Salva Italia», emanato in un contesto di urgenza e necessità, rappresenta la risposta della politica ad una crisi economico-finanziaria senza precedenti.

Con il decreto legge nr. 201/2011 è stata varata anche la più radicale riforma previdenziale degli ultimi 20 anni. Le disposizioni in essa contenute sarebbero finalizzate a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, nel rispetto dei principi di equità e convergenza intergenerazionale, oltre che ad adeguare il sistema previdenziale alle variazioni dell'aspettativa media di vita.

Il decreto, che sembra salvare un po' meno gli italiani rispetto all'Italia, prevede il passaggio per tutti i lavoratori al sistema pensionistico contributivo; la scomparsa delle pensioni di anzianità ed un nuovo metodo di calcolo della pensione, da cui deriverà un assegno sostanzialmente più povero per tutti. Il decreto ridisegna i requisiti per il pensionamento, nel senso che si andrà in pensione in età più avanzata: ci vorranno almeno 42 anni di contributi e chi lascerà prima perderà il 2% del trattamento per ogni anno. Per i lavoratori autonomi è previsto un aumento dei contributi da versare, che arriveranno al 25% nel 2018. Per far cassa, infine, viene bloccata, per i prossimi due anni, l'indicizzazione delle pensioni oltre la soglia dei 1.400 euro, cioè tre volte la minima.

In buona sostanza, quando la riforma andrà a regime, provocherà un considerevole impoverimento reddituale per tutti quei lavoratori che hanno sempre fatto, anche dal punto di vista fiscale, la loro parte; mentre la ricchezza si andava concentrando nelle mani di una cerchia sempre più ristretta di persone.

In particolare, per il comparto Difesa e Sicurezza, il decreto prevede, al comma 18 dell'art. 24, l'emanazione di un Regolamento, da adottare entro il 30 giugno 2012 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento avrebbe lo scopo di riconoscere una certa specialità, ai fini pensionistici, al comparto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Si spera che il legislatore tenga conto di tutti coloro che svolgono mansioni particolarmente usuranti e gravose, tra i quali, certamente, gli appartenenti al comparto Difesa e Sicurezza. Questi, a causa del peculiare lavoro svolto, non potrebbero sicuramente sopportare un drastico stravolgimento delle regole pensionistiche attuali. È impensabile che un carabiniere, poliziotto o finanziere sia ancora in servizio oltre la soglia dei 60 anni. Se così fosse, con quali garanzie di efficienza? Si pensi alla forma fisica richiesta dalla peculiarità del servizio e soprattutto alla lucidità necessaria per l'uso delle armi.

È bene però non farsi troppe illusioni. In passato si è fatto ricorso allo sbandierato principio della specialità più per imporre doveri e negare diritti (come quello associativo) che per fare delle concessioni (per un approfondimento su questo punto si veda www.ilnuovogiornaledemilitari.it)

Visti gli effetti del decreto "Salva Italia" sui lavoratori italiani, ci si chiede: da chi era minacciata l'Italia? Erano proprio i lavoratori dipendenti ed indipendenti a tenerla sotto scacco?

2. Il debito pubblico

La domanda non è di poco conto. Proverò a fornire la mia risposta.

L'Italia doveva essere salvata dagli effetti di un debito pubblico, ormai insostenibile, che ammonta a circa 1.950 miliardi. Nel 2012 si prevede un esborso di ben 92 miliardi solo per pagare gli interessi sul debito pubblico. Il governo, quindi, aveva urgente bisogno di reperire risorse per porre un argine ad un debito pubblico inarrestabile, che rischiava di travolgerci. Le casse dello Stato erano quasi vuote e si correva il rischio di non avere liquidità neanche per pagare gli stipendi e le pensioni.

Di fronte ad un simile baratro, per rimettere a posto i conti, la riforma del sistema pensionistico è sembrata una via in discesa facile da percorrere, rispetto ad altre osteggiate da diverse corporazioni.

Considero il debito pubblico come il primo tassello del domino che, se cade, cioè se viene ridotto, provoca come effetto la caduta degli altri fattori che pesano sulla crescita economica, con vantaggi a cascata per tutti.

Il debito pubblico ha tre radici molto antiche:

a. La responsabilità dei governi.

Mi riferisco ai governi sostenuti da maggioranze sia di centro-destra che di centro-sinistra, che in passato non solo non hanno adottato misure efficaci per contrastare il debito, al contrario hanno continuato a creare debito per trarne consensi elettorali.

b. Un sistema di controlli bancari vischioso e poco trasparente, in cui i controllori non sono mai stati completamente terzi rispetto ai controllati. Un solo caso a titolo esemplificativo.

Quando venne deciso che i tassi bancari dovevano rimanere al di sotto di quelli usurari, subito dopo si consentì l'introduzione della "commissione di massimo scoperto". Un artificio che faceva rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta: formalmente era tutto in regola ma nella sostanza i tassi erano tornati usurari.

c. La cronica evasione fiscale.

Il secondo punto può essere affrontato e risolto con provvedimenti condivisi con l'Europa. Il terzo punto, invece, può essere affrontato anche solo in sede domestica.

3. L'evasione fiscale

In Italia l'evasione è pari al 18% del PIL e colloca il nostro Paese al secondo posto nella graduatoria internazionale, guidata dalla Grecia.

Nel 2010 l'imponibile evaso è stato di circa 279 miliardi di euro (il 18% del PIL, che è pari a 1.549 miliardi di euro). Per alcune categorie di contribuenti, il tasso di evasione corrisponde niente meno che all'80% del reddito totale prodotto. Se l'imponibile evaso (solo nell'anno 2010) fosse stato tassato al 43%, il valore della pressione fiscale media, avrebbe fornito alle casse dell'erario ben 120 miliardi di euro (si tratta dell'8% del PIL). Basterebbe recuperare l'evasione degli ultimi 5 anni per ridurre il debito pubblico al 60% del PIL,

come chiesto dall'Europa. L'evasione è strettamente connessa con il debito pubblico, nel senso che, comportando una diminuzione delle entrate fiscali, provoca, tra l'altro, una diminuzione della spesa sociale. Ne deriva che se venisse azzerata l'evasione, il Governo avrebbe a disposizione miliardi aggiuntivi da destinare agli investimenti ed a rilanciare lo sviluppo senza doverli reperire attraverso l'innalzamento dell'età pensionabile.

I redditi sottratti all'imposizione vengono in parte tradotti in consumi, in parte reinvestiti ed in parte trasformati in patrimoni mobiliari e immobiliari.

È a tutti noto che individuare un evasore totale e poi costringerlo al restituire il maltorto è come trovare un ago in un pagliaio, in quanto l'evasore sta ben attento a non lasciar tracce. Si rende, perciò, necessario uno strumento normativo che consenta di stanare in maniera chirurgica gli evasori, cioè, di entrare nel pagliaio con metal detector e calamita.

Propongo il varo di una patrimoniale straordinaria di solidarietà con ALIQUOTA PERSONALE CONGRUA, il cui gettito verrebbe destinato a ridurre l'enorme debito pubblico. Per aliquota personale congrua intendo che ogni singolo contribuente avrà la sua personale aliquota, con la quale verrà tassato il patrimonio di cui dispone (fatto di beni mobili ed immobili). Detta aliquota dipenderà dalla congruità del patrimonio con media dei redditi dichiarati in un arco di tempo medio-lungo, il più lungo consentito dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria. L'Aliquota Personale Congrua (APG) verrà calcolata attraverso una semplice funzione matematica del tipo $APG = aX + b$; in cui "X" è la media dei redditi, "a" un "coefficiente di congruità" (stabilito con legge ed espresso sotto forma di scaglioni), che esprime la propensione al risparmio per ciascuna fascia di reddito. Infine, il fattore "b" ricomprenderà tutte le detrazioni d'imposta. In esso troveranno posto, per esempio, le donazioni, il capitale residuo dei mutui accesi sui patrimoni e gli incrementi di valore subiti dai patrimoni nel corso degli anni, in relazione alla variazione del costo della vita.

Maggiore sarà la congruità del patrimonio detenuto con la media dei redditi dichiarati e minore sarà l'aliquota dell'imposta patrimoniale, fino ad assumere valore pari a zero in caso di totale congruità. I patrimoni congrui verrebbero tassati con aliquote prossime allo zero - compresi quelli di rilevante entità - e quelli incongrui (evidentemente, nella disponibilità degli evasori, salvo prova contraria con onere a carico del contribuente) verrebbero tassati con aliquote dipendenti dal grado d'incongruità.

Una simile proposta verrebbe respinta solamente dal "partito degli evasori", per fortuna non ancora costituitosi, almeno ufficialmente.

LE NOSTRE PENSIONI IL DEBITO PUBBLICO E L'EVASIONE FISCALE

L'ENNESIMA INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONDIZIONE MILITARE

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Abrate, illustra le linee che hanno caratterizzato gli interventi legislativi in tema di trattamenti economici, carriere, pensioni, alloggi, formazione... e traccia le ipotesi future

E nnesima indagine conoscitiva sulla condizione militare ... ennesima audizione dei vertici militari.

E' toccato il 25 gennaio scorso al capo di stato maggiore della Difesa ABRATE, il quale è intervenuto in Commissione Difesa del Senato tracciando un bilancio dei provvedimenti adottati sul piano legislativo e preannunciando le linee sulle quali intende muoversi la difesa nei prossimi mesi in materia di trattamento economico, alloggi, pensioni, formazione, condizione giuridica, riordino delle carriere. Etc.

Replicando alle osservazioni dei senatori sul tema degli alloggi di servizio ABRATE ha ribadito posizioni note, ovvero che: "La questione degli utenti sine titolo è un problema cui da anni si cerca di dare una soluzione appropriata, soprattutto alla luce della professionalizzazione delle Forze armate, che ha generato una rilevante domanda di unità abitative anche da parte del personale di truppa".

Per quanto riguarda la rideterminazione del canone di affitto ha ammesso che: "avendo a disposizione margini temporali ristrettissimi", questo ha dato effettivamente luogo, ad un significativo aumento delle quote dovute, talvolta anche eccessivo.

Quindi lo Stato maggiore si è assunto l'impegno a ridefinire l'entità di alcuni canoni di affitto, ancorché questi rimarranno comunque superiori a quelli dovuti dagli aventi titolo".

Il pensiero del capo di SMD - su tale argomento è stato "illuminante".

"La ideterminazione dei canoni - ha detto - opera in funzione chiaramente disincentivante per gli utenti sine titolo" e, "all'attuale carenza alloggiativa potrà farsi fronte sia ricorrendo all'istituto della cartolarizzazione dei beni militari, sia all'azienda Difesa Servizi S.p.A."

Per quanto riguarda le Pensioni ABRATE ha detto che a suo avviso: "I li-

miti di età che non dovrebbero essere aumentati, tenendo conto che lo strumento appare già particolarmente invecchiato e che tale decisione potrebbe altresì contrastare con la necessità di snellimento della struttura". Ha affermato altresì che "Il passaggio dal sistema retributivo al contributivo, oggi corretto con il sistema pro-rata, senza l'attivazione della previdenza complementare metterebbe a rischio le generazioni future, che otterranno rendimenti pensionistici sensibilmente più bassi".

Sulla applicazione della legge penale militare, sia di pace sia di guerra, ha comunicato che presso il Ministero della difesa è

stato istituito un gruppo di lavoro dedicato alla revisione del corpo normativo, "Ciò al fine di procedere, ha detto - ad una semplificazione e razionalizzazione della normativa di settore che tenga conto, soprattutto, della specificità del mondo militare, della tutela dei Comandanti e dei militari impegnati nei compiti istituzionali".

Altro tema affrontato, quello del riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia. Un ambizioso progetto di riforma, lo ha definito il capo di SMD, ma al momento si potrà fare affidamento esclusivamente sulle ri-

sorse stanziolate dalla legge finanziaria per il 2004 (circa 119 milioni di euro annui), a decorrere dall'anno 2014.

"Le dinamiche di alimentazione dei ruoli e di progressione di carriera seguono peraltro criteri univoci, ha affermato ABRATE, nel rispetto delle peculiarità ordinarie e funzionali di ciascuna amministrazione. In questo ambito, un primo elemento di difficoltà è proprio costituito dalla individuazione di criteri comuni, che dovrebbero appunto costituire le fondamenta dell'intero progetto e, a grandi linee, dovrebbero trovare una enunciazione espressa nel testo del-

la legge-delega sul riordino. Ciò al fine di evitare - ha concluso il capo di SMD - che, in sede di normazione delegata, si percorrano strade diverse che frammentino l'unitarietà del disegno del riordino, svuotando di significato lo stesso principio di egualità che, per legge, da anni informa la disciplina dell'avanzamento"

PER MAGGIORE CHIAREZZA DI INFORMAZIONE SUI TEMI AFFRONTATI NEL CORSO DELL'AUDIZIONE, RIPORTIAMO DI SEGUITO IL TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA.

IN TAL MODO I NOSTRI LETTORI POTRANNO FARSI UNA IDEA CHIARA DELLE LINEE DI INDIRIZZO CHE LA DIFESA INTENDE SEGUIRE SU IMPOTANTI MATERIE CHE RIGUARDANO LA CONDIZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE.

IL TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Signor Presidente,

Elemento dominante della cosiddetta "condizione militare" è l'indiscutibile "specificità" della professione, svolta all'interno di una organizzazione complessa come quella della Difesa che ha caratteristiche peculiari tali da distinguerla nettamente da qualunque altra articolazione dello Stato.

Una "specificità" per la quale tanto ci si è battuti, fino ad ottenere il riconoscimento formale del Parlamento con la legge n. 183 del 2010.

In tale ottica, si è sempre riservata la massima attenzione alla qualità della vita professionale e privata del militare, ben consci che un ambiente lavorativo sereno e stimolante, unitamente al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, siano elementi fondamentali per garantire efficacia ed efficienza in un settore delicato quale è la "sicurezza e la difesa dello Stato".

Nella mia esposizione tratterò sinteticamente di:

- retribuzioni;
- alloggi;
- condizione di vita presso gli Istituti di formazione;
- trattamento economico-previdenziale ed assicurativo;
- condizione del personale femminile;
- ricollocazione nel mondo del lavoro;
- condizione giuridica;
- riordino delle carriere.

Desidero solo sinteticamente ricordare ciò che è avvenuto negli ultimi cinque anni:

- blocco della concertazione economica e normativa per il triennio 2010-2012: ciò ha determinato, di fatto, un blocco stipendiale i cui effetti si rifletteranno sugli anni successivi;

- riduzione degli stanziamenti per il riordino delle carriere del personale non direttivo, sostanzialmente Sottufficiali e volontari in servizio permanente;

- mancata estensione ai dirigenti dei provvedimenti di concertazione economica e normativa del personale non direttivo, formalizzati a decorrere dal 2006;

- riduzione del 30% della spesa riferita ai destinatari dell'indennità operativa di supercampagna a partire dal 1° gennaio 2014. La disposizione, che colpisce il personale destinato presso Enti/Comandi operativi impiegati in grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali, risulta oggi particolarmente anacronistica tenuto conto del massiccio impegno di Reparti all'estero;

- riconoscimento solo giuridico delle promozioni al grado superiore. La norma, che ha effetto per tutto il pubblico impiego, incide in modo rilevante sul Comparto Difesa e Sicurezza atteso che la progressione di carriera costituisce l'ossatura delle Forze Armate proprio in relazione alla struttura gerarchica piramidale e alle responsabilità ad essa connesse;

- congelamento degli istituti retributivi connessi con l'anzianità di servizio effettivo per il triennio 2011-2013 (omogeneizzazione stipendiale ed assegno funzionale).

Ciò nonostante, i militari italiani hanno sempre dato il

loro pregevole contributo in Patria e all'estero, al fianco dei militari appartenenti alle altre Nazioni amiche ed alleate. Ma proprio da questo contatto "gomito a gomito" è emersa schiacciante la differente dinamica retributiva, che ci vede fanalino di coda fra le Forze Armate europee.

ALLOGGI

Le mutate esigenze alloggiative in ambito Difesa, alla luce del processo di trasformazione dello strumento militare, hanno portato alla predisposizione del "Programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio", disposto dalla legge finanziaria per il 2008.

Tale programma individuava una esigenza alloggiativa complessiva della Difesa stimata in circa 700.000 unità, rendendo necessario realizzare sul territorio nazionale, in aggiunta a quelli già esistenti, ulteriori 51.600 alloggi circa, di cui 16.000 nella sola Regione Lazio. I costi di sola costruzione delle abitazioni furono stimati, complessivamente, in 5,7 miliardi di euro. Stiamo procedendo in questa direzione, anche se la disponibilità di fondi dedicati richiederà tempi molto lunghi e formule diversificate.

SEGUE A PAGINA 5

SEGUE DA PAGINA 4

Sempre in applicazione della citata legge finanziaria per il 2008, furono inoltre individuate 3.200 unità alloggiative alienabili, il cui elenco è stato formalizzato il 22 novembre 2010 con Decreto direttoriale della Direzione Generale dei Lavoratori e del Demanio, che ha in corso le attività tecniche, prodromiche alla definizione delle proposte di acquisite entro il corrente anno.

L'entrata in vigore del "Regolamento per l'attenzione del programma pluriennale" (D.M. 18 maggio 2010, 112) ha permesso di imprimere un forte impulso alle aspettative dei dipendenti della Difesa di acquisire in futuro un'abitazione mediante la procedura "a riscatto", tipologia di acquisto prevista, per la prima volta, dalla menzionata legge "finanziaria per il 2008".

In tale ottica, sono state avviate le attività finalizzate a definire il quadro complessivo e particolareggiato delle esigenze ed a individuare le aree di possibile edificazione. Inoltre, la vigenza del citato Decreto Ministeriale consentirà di attivare la procedura per il recupero forzoso delle unità abitative occupate dagli utenti "sine titolo non protetti", temporaneamente "sospesa".

Tale situazione, in considerazione della costante insufficiente disponibilità di alloggi di servizio, sta provocando, specie nei grandi centri urbani caratterizzati da elevati costi di acquisto/locazione degli alloggi, significativi disagi al personale militare in servizio, costringendolo ad un pendolarismo giornaliero con evidenti ripercussioni sia sul rendimento lavorativo sia sulla serenità dei rispettivi nuclei familiari.

Al riguardo, attese le diversificate situazioni che contraddistinguono gli utenti interessati al riscatto degli alloggi, si sta definendo l'ordine di priorità e la tempistica, a premessa dell'esecuzione delle azioni necessarie.

Infine, le F.A., ai sensi della L. n. 122/2010 e del D.M. 16 marzo 2011 hanno provveduto ad inviare ai soggetti interessati le notifiche relative alla rideterminazione dei canoni corrisposti dagli utenti "sine titolo non protetti".

Un provvedimento sacrosanto nella sua "ratio" e nel suo forte impatto economico dissuasivo, che però ha suscitato reazioni talvolta scomposte ancorché irrazionali. La ragionevolezza non sempre è un principio condiviso.

TRATTAMENTO ECONOMICO E BLOCCHI STIPENDIALI

Nel settore relativo al trattamento economico, previdenziale ed assicurativo del personale militare in servizio, la recente adozione del D.M. 15 novembre 2011 ha determinato la corresponsione di assegni ("una tantum") al personale del Comparto Difesa e Sicurezza in attuazione del DPCM 27 ottobre 2011, che ha recepito i diversi interventi correttivi alla manovra finanziaria del maggio 2010 (D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010).

Tale provvedimento, fortemente atteso dal personale e dalle Rappresentanze militari, i COCER, costituisce un significativo riconoscimento della "specificità" di ruolo e di status sancita con l'art. 19 della legge n. 183/2010 - cui ho fatto cenno in precedenza - stemperando le disparità che si erano create con il blocco della progressione economica connessa alle promozioni e ad altri istituti retributivi particolarmente sensibili per il personale militare (es. assegno funzionale e omogenizzazione stipendiale, ecc.), atteso che il "grado" nel Comparto Difesa e Sicurezza assume una valenza particolare rispetto al pubblico impiego, in ragione del significato stesso di gerarchia e dei conseguenti livelli di responsabilità.

L'aver separato la progressione di carriera da quella economica, con il blocco di quest'ultima, ha fatto sì che alla crescita di funzioni e responsabilità non sia corrisposto un adeguato sviluppo della dinamica salariale.

Il personale del Comparto ha significativamente contribuito alla copertura finanziaria del provvedimento rinunciando ai fondi allocati per riordino delle carriere fino all'anno 2013.

Tuttavia, l'assorbimento delle risorse ha permesso di soddisfare le richieste soltanto per l'anno 2011, ma ha lasciato aperto il problema per l'anno 2012 e 2013; annualità per le quali sono disponibili rispettivamente il 43% ed il 13% delle risorse necessarie.

Qualora venisse confermato il blocco della dinamica salariale anche per il 2014 occorrerebbe un ulteriore intervento normativo finalizzato ad allocare idonee risorse per superare tale annosa questione.

Non può tuttavia sottacersi che il susseguirsi di interventi in materia stipendiale per il pubblico impiego, a partire dal D.L. n. 78/2010, ha generato un fattore demotivante che il personale militare ha parzialmente assorbito gra-

CONDIZIONE MILITARE

Indagine conoscitiva: l'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa

zie all'alto senso di responsabilità e alla sobrietà che da sempre contraddistinguono il cittadino con le stellette. Con specifico riferimento alla peculiarità dell'elevata mobilità dei militari, si auspica un intervento legislativo a tutto campo coordinato con le richieste alloggiative che, nel salvaguardare le esigenze operative delle Forze Armate, recepisca le istanze del personale.

Un intervento legislativo è auspicato sia per adeguare gli importi delle specifiche indennità vigenti a seguito di trasferimento, oggi pesantemente erose dalla conversione lira/euro sia per la predisposizione di un "pacchetto mobilità" nel quale si tenga conto che l'elevata mobilità del personale è funzionale e strumentale all'operatività delle Forze Armate.

PENSIONI

Per quanto concerne il sistema previdenziale, le riforme "Dini" e quella in corso di definizione contenuta nel Decreto Legge "salva Italia" segnano uno spartiacque tra due generazioni.

Il passaggio dal sistema retributivo al contributivo, oggi corretto con il retributivo prorata, senza l'attivazione della previdenza complementare mette a rischio le generazioni future, che otterranno rendimenti pensionistici sensibilmente più bassi senza avere la possibilità di costruirsi un trattamento "integrativo", come riconosciuto a tutto il pubblico impiego.

Auspicio, pertanto, che nel provvedimento di armonizzazione si tenga conto della realtà delle Forze Armate, il cui personale è correttamente soggetto ad un limite anagrafico di impiego operativo difficilmente conciliabile con il limite anagrafico tendenziale generale.

COLLOCAZIONE NEL MONDO DEL LAVORO

In ordine alla ricollocazione nel mondo del lavoro del personale militare congedato senza demerito, evidenzio come il processo di "professionalizzazione" dello strumento militare abbia imposto, da un lato, di porre in essere ogni iniziativa idonea ad incentivare i reclutamenti dei volontari e, dall'altro, di prevedere strumenti per agevolare la reimmersione nel mondo del lavoro del personale in ferma prefissata.

Nella Direzione Generale delle Pensioni Militari, del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati e della leva (PREVIML) opera l'Ufficio per il Sostegno alla Ricollocazione Professionale dei Volontari Congedati" (in attuazione al D.M. 1° aprile 2006).

Il programma di reinserimento, su adesione volontaria, è essenzialmente rivolto a tutti coloro che rimangono esclusi dalla possibilità di transito nel servizio permanente delle Forze Armate o nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia per indisponibilità numerica o per perdita di idoneità fisica o anche per scelta personale.

In tale contesto, l'Amministrazione della Difesa ha avviato azioni finalizzate alla sottoscrizione di convenzioni con associazioni imprenditoriali e di categorie professionali, al fine di facilitarne l'immissione nel mondo del lavoro del personale congedato, grazie anche alla realizzazione di una banca dati per la mappatura della domanda e dell'offerta di lavoro suddivisa per distribuzione territoriale, per tipologia, per specializzazione, ecc.

LEGGE PENALE MILITARE

Sulla condizione giuridica del personale militare anche in

ordine alla soggezione alla legge penale militare, evidenzio come l'organizzazione militare sia una struttura a carattere gerarchico che si fonda sulla disciplina, intesa quale patrimonio di valori etici propri della comunità militare quali: integrità morale, dedizione al servizio, senso del dovere, professionalità ed esempio. Le fonti normative della disciplina militare sono rinvenibili nella Carta Costituzionale e nel già Codice delle norme precedentemente vigenti in materia militare, introdotta alla fine del 2010.

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme disciplinari, il Codice dell'Ordinamento militare stabilisce tassativamente che esse si applicano ai militari che svolgono attività di servizio, che si trovino in luoghi militari, che indossino l'uniforme o si qualificano come militari.

Inoltre, relativamente ai criteri di applicazione della legge penale militare, sia di pace sia di guerra, mi preme segnalare che presso il Ministero della Difesa è stato istituito un Gruppo di lavoro dedicato alla revisione del citato corpo normativo, ritenuto ormai da aggiornare, per poter tutelare, in modo organico e completo, i beni giuridici facenti riferimento alle Forze Armate.

I codici penali militari, infatti, risalgono al lontano 1944 e, per quanto avanzati all'epoca dell'emanazione, sono ispirati a principi non più coerenti con il processo evolutivo in atto della compagine militare.

Al momento, il citato Gruppo di lavoro ha già predisposto il testo base del disegno di legge-delega (AS n. 2099), ora al vaglio delle competenti Commissioni "Giustizia" e "Difesa" del Senato, per la successiva emanazione del Codice penale per le missioni militari all'estero. Lo stesso Gruppo di lavoro sta ora procedendo alla revisione dei Codici penali militari di pace e di guerra, al fine di apportare i necessari correttivi ai testi vigenti, per superare i frammentari interventi legislativi in materia e gli effetti di numerose sentenze della Corte Costituzionale. Ciò al fine di procedere ad una semplificazione e razionalizzazione della normativa di settore che tenga conto, soprattutto, della "specificità" del mondo militare, della tutela dei Comandanti e dei militari impegnati nei compiti istituzionali.

RIORDINO DEI RUOLI

Passando ora all'argomento relativo al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, evidenzio che tale tema costituisce un ambizioso progetto di riforma che interessa tutte le categorie di personale, da quella esecutiva a quella di livello dirigenziale, appartenenti alle diverse Amministrazioni del Comparto. Per la realizzazione del riordino la legge finanziaria per il 2004 aveva stanziato appositi fondi. Tuttavia, devo evidenziare che gli stessi, da un lato, sono stati decurtati dai provvedimenti di razionalizzazione del 2010 - che hanno "definanziato" le autorizzazioni di spesa non impegnate negli anni precedenti - e, dall'altro sono stati ridotti di 115 Mln di € per gli anni 2011, 2012 e 2013 dal successivo provvedimento volto ad alimentare la dotazione del fondo "una tantum" di cui ho già accennato.

In sintesi, al momento, per il progetto di riordino si potrà fare affidamento esclusivamente sulle risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 2004 (circa 119 Mln € annui) a decorrere dall'anno 2014.

Le dinamiche di alimentazione dei ruoli e di progressione di carriera seguono criteri univoci, nel rispetto delle peculiarità ordinali e funzionali di ciascuna Amministrazione.

In questo ambito, un primo elemento di difficoltà è proprio costituito dalla individuazione di questi "criteri comuni", che dovrebbero appunto costruire le fondamenta dell'intero progetto e, a grandi linee, dovrebbero trovare una enunciazione espressa nel testo della legge-delega sul riordino.

Ciò al fine di evitare che, in sede di normazione delegata, si percorrano strade diverse che frammentino l'unitarietà del disegno del riordino, svuotando di significato lo stesso principio di egualità che, per legge, da anni informa la disciplina dell'avanzamento.

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, ringrazio sentitamente per l'attenzione prestata ed auspico che il mio intervento, possa contribuire a favorire spunti di riflessione utili ad arricchire il patrimonio di conoscenze in materia.

In definitiva, posso affermare che le problematiche della condizione militare, intesa come l'insieme di leggi, norme e disposizioni che ne regolano i vari aspetti, devono e possono essere affrontate e risolte nell'ambito di un quadro progettuale e procedurale dinamico e flessibile, che si ponga come obiettivo il costante miglioramento della qualità di vita per il personale militare e le proprie famiglie, che tenga concretamente conto della riconosciuta "specificità" della professione militare.

L'ITALIA DI CUI ABBIAMO BISOGNO

■ DI ELISEO TAVERNA *

“**L**a disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che sia inutile vivere onestamente, nel rispetto degli altri e con una naturale propensione a perseguire gli interessi collettivi”. E' proprio il caso di dire chi è senza peccato scagli la prima pietra.

Oggi, come non mai, c'è una rincorsa spasmodica da parte di molti cittadini nell'individuare le cosiddette caste da sbattere in prima pagina; storie di abusi, di corruzione, di storture, di malfunzionamento degli apparati pubblici, di evasione fiscale, di politiche clientelari e d'interessi di pochi a danno di molti. Tutto ci scandalizza e ci stizzisce profondamente.

Casta della politica, della chiesa, dei banchieri, dei petrolieri, degli industriali, dei sindacati, dei notai, dei commercialisti, dei prefetti, dei generali. Insomma, solo oggi in troppi scoprono che la nostra cara Italia è compromessa ed imbrigliata da una pletora di lobby che ne orientano l'andamento sociale, economico e politico.

È troppo facile e semplicistico, però, gridare allo scandalo, strapparsi i capelli, additare taluni o tal altri solo nel momento in cui il sistema collassa, facendo finta di essersi risvegliati all'improvviso da un mondo dorato, tipico delle fiabe.

La verità è un'altra, purtroppo, ed emerge nella sua totale drammaticità.

Nella nostra società in molti hanno sempre utilizzato mezzi e mezzucci per raggiungere obiettivi personali o interessi di nicchia, per arricchirsi illecitamente o far arricchire altri o per soddisfare le proprie bramosie di potere, noncuranti certamente dell'interesse generale. Mentre tutto questo avveniva, in troppi hanno fatto finta di non sapere, non vedere o tollerare, come se il problema non riguardasse loro. L'altruismo, il senso comune e l'interesse generale hanno lasciato spazio all'egoismo, all'indifferenza, all'aridità ed all'avidità. Ne è un chiaro esempio quello che è sempre accaduto in occasione di tutte le tornate elettorali, dove in molti tra i cittadini comuni

hanno fatto la rincorsa per avvicinare ed accattivarsi questo o quel personaggio ritenuto, ovviamente, un potente più o meno senza scrupoli o avvezzo ad elargire benevolenze e clientele al momento opportuno. E' proprio il caso di dire, quindi, che ognuno ha la classe politica che si sceglie e che probabilmente si merita.

I molteplici grilli parlanti, quindi, non possono permettersi di rivendicare il diritto di lamentarsi perché il sistema è ormai al collasso. Lo è anche per colpa loro. Anche se in modo passivo, infatti, in molti hanno fatto parte di questo sistema perverso. Era chiaro che tutto questo avrebbe avuto un prezzo da pagare e che prima o poi saremmo stati tutti chiamati a saldare un conto molto salato.

Ai comportamenti, alle azioni ed alle scelte fatte o non fatte in questi anni - che costituiscono le cause che oggi ci hanno condotto verso questa condizione drammatica che stiamo vivendo - dobbiamo necessariamente dare un senso ed una spiegazione. Le cose non capitano mai per caso. I segnali di un crollo etico e morale ed ora anche economico erano già nell'aria da moltissimi anni. Oggi, hanno soltanto raggiunto l'apice e manifestato un'insidiosa pericolosità sociale. Un noto scrittore sosteneva che se da giovane non lotti come un leone per cambiare le cose che non vanno sei un uomo senza cuore e se invece da persona matura non lotti con la saggezza di quell'età per cambiare le cose che non vanno sei un uomo senza cervello. Ecco, è del tutto evidente che in molti nella nostra società si sono volutamente dimenticati di fare - per parecchi anni - sia l'una, sia l'altra cosa. Anzi, hanno quasi sempre agito al contrario.

Le cause di questo decadimento sociale sono ben note da tempo. In un numero di persone estremamente eccessivo, purtroppo, amano l'arte dell'arrangiarsi. Di mercenari pronti a tutto per ottenere un favore o un po' di potere ne esistono fin troppi. Arrampicatori sociali senza scrupoli, che avendo anche il "dono" della doppia personalità, (una sorta di Dott. Jekyll e Mr Hyde), riescono a farla franca ed a fare i propri comodi a danno della collettività. Per molti anni, purtroppo, abbiamo convissuto nell'indifferenza generalizzata, con un modello di società totalmente inadeguato, con un senso dello Stato, del bene comune e della coesione sociale completamente alterati.

Questa è la nostra Italia. Certamente con grandi intelligenze e con eccezionali risorse, ma con un popolo con un'accentuata propensione all'egoismo e particolarmente predisposto e dedito agli inciuci.

Una Italia dove si va dalla mamma che cuce nella gonna della propria figlia i bigliettini con le tracce dei compiti in classe, al genitore che aggredisce il preside perché hanno rimproverato il proprio figlio (maleducato) in modo troppo incisivo, al funzionario o al pubblico ufficiale disonesto che prende la mazzetta o a quello più "onesto" che si accontenta solo delle giuste amicizie e per questo si limita a non vedere o a non darsi da fare, ai politici che troppo spesso anziché agire nell'interesse generale pensano esclusivamente a quello personale o di pochi prescelti, al cittadino che quotidianamente - noncurante del decoro della città - porta il suo cane a fare i propri bisogni sui marciapiedi o nei parchi pubblici, a coloro che svolgendo un'attività autonoma, commerciale o professionale rilevante evadono quotidianamente le tasse per il gusto di diventare sempre più ricchi, dichiarando a fine anno guadagni più bassi dei loro dipendenti. Il paradosso, poi, è che in troppi considerano queste persone - che in altre società verrebbero

isolate e considerate come parassiti - come soggetti scaltri, svegli e capaci di raggiungere il successo economico o sociale.

In poche parole "persone che hanno saputo fare". Quante volte l'abbiamo sentito ripetere con atteggiamenti di profonda ammirazione. E' evidente che nessuno sogna una società perfetta e scevra da alcune debolezze, immaginarla sarebbe un'utopia. Ma una comunità ove la stragrande maggioranza delle persone basi il suo vivere quotidiano su azioni che non danneggino l'interesse generale, finalizzate esclusivamente al bene comune ed all'attuazione di comportamenti etici, va assolutamente ricercata e pretesa. Questa è la normalità, non quella che abbiamo vissuto fino ad oggi. L'alternativa, altrimenti, continuerà ad essere quella che è sotto gli occhi di tutti, ovvero una dissoluzione totale dei principi cardine che sorreggono ogni società civile. L'Italia di cui abbiamo bisogno, quindi, è un'altra ed ognuno dovrà impegnarsi per far sì che ciò avvenga.

Un'Italia dove si restituisca agli insegnanti il diritto di recuperare la propria autorità per formare le nuove generazioni, bene prezioso del nostro futuro; i genitori insegnino ai propri figli il rispetto del bene comune, ad essere meno furbi ed a crescere con una cultura della legalità; i funzionari ed i dipendenti pubblici recuperino una maggiore etica ed un senso dello Stato; la corruzione e l'evasione fiscale siano considerate come un dramma sociale da perseguire - giorno per giorno - con le massime energie e senza tregua; il cittadino che abbia bisogno di una visita medica in una struttura pubblica non debba pietirla a chicchessia, attendere mesi e mesi per ottenerla o doversi rivolgere allo stesso medico che privatamente lo accontenta, già dal giorno dopo la richiesta, ovviamente dietro lauto compenso (magari in nero); non si tolleri che politici o amministratori indiziati o condannati per gravi reati continuino a svolgere il proprio incarico; ci sia un profondo rispetto per quei magistrati e per quegli appartenenti alle forze dell'ordine che operano correttamente ed onestamente nell'interesse della collettività; alle associazioni dei consumatori ed alle organizzazioni civiche siano riconosciuti maggiori strumenti per poter monitorare, vigilare e denunciare l'inefficienza dei servizi erogati ai cittadini, da parte dello Stato e degli Enti locali.

Una cosa è certa: l'inclinazione verso l'evasione fiscale e la mancanza di rispetto delle leggi è fondamentalmente uguale in tutti i popoli, ma in una società dove chi amministra il bene comune dà segnali generalizzati di un forte decadimento dei valori morali ed etici induce, nel tempo, anche le persone per bene ad avere gli stessi comportamenti. Ecco perché è fondamentale educare ed orientare, con azioni incisive e costanti, tutta la nostra collettività alla cultura della legalità reprimendo, poi, senza indugi e con severità gli abusi commessi.

Chiunque ha a cuore il bene della nostra cara Italia, quindi, dovrà mettercela tutta per avere una società migliore ma quest'auspicio, probabilmente, una volta superato questo difficilissimo momento dove a pagare il conto più salato sarà principalmente la classe media e medio - bassa, resterà solo una chimera.

La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che sia inutile vivere onestamente, nel rispetto degli altri e con una propensione a perseguire gli interessi collettivi.

* Delegato Co.Ce.R. Guardia di Finanza
Segretario Naz. Organizzazione Civica Ficiesse

TRANSITO DI PERSONALE ALL'IMPIEGO CIVILE

Al via il gruppo di lavoro

In occasione dell'incontro con le organizzazioni del personale civile della difesa e l'allora Sottosegretario delegato, on Cossiga, quest'ultimo informò dell'intenzione dell'Amministrazione di costituire un "Gruppo di lavoro" finalizzato alla rivisitazione della tabella di corrispondenza di cui al Decreto Interministeriale 18.04.2002, e che avrebbe avuto anche il compito di approfondire le problematiche connesse al transito nei ruoli civili del personale militare inidoneo.

Con nota del del 12 gennaio 2012, il Gabinetto del Ministro ha informato le OO.SS. che, con D.M. del 22.12.2011, è stato costituito il "Gruppo di lavoro", presieduto dal Vice Segretario generale civile avv. Di Palma, "con il compito di esaminare la disciplina del transito del personale militare all'impiego civile... e di predisporre apposite tabelle di equiparazione tra personale militare e personale civile". Le OO.SS. sono state convocate per martedì 17 gennaio dal Presidente avv. Di Palma

Nel suo intervento introduttivo, l'avv. Di Palma ha sottolineato l'urgenza di rivedere la tabella di equi-

parazione; ha indicato la dimensione del fenomeno (in 10 anni sono stati effettuati, per inidoneità, ben 1.540 transiti nei ruoli civili della Difesa, di cui 355 solo nel 2011); infine, ha posto la questione se sia utile o meno mantenere l'attuale collocazione in soprannumero del personale militare transitato.

A termine della riunione, l'avv. Di Palma ha riassunto le posizioni emerse dal tavolo che verranno comunicate al Sottosegretario per il prosieguo del confronto in sede politica, che partirà ovviamente dai contenuti di questa nuova tabella.

Riportiamo la nota del "Gabinetto del Ministro Prot: n. APC/500119/4-3-4

"Oggetto: Transito di personale militare all'impiego civile

"1. Nel fare seguito alle risultanze della riunione svoltasi in data 21 dicembre u.s. con il Sottosegretario di Stato delegato alle relazioni sindacali, Prof. Gianluigi Magri, si comunica che, con decreto del Sig. Ministro della difesa in data 22 dicembre 2011, è stato costituito un Gruppo di lavoro, presieduto dal Vicesegretario generale civile, Avv. Dello Stato Pierluigi Di Palma, con il compito di esaminare e approfondire, a carattere generale, la disciplina del transito del personale militare all'impiego civile - alla luce della recente evoluzione normativa e contrattuale in materia - e di predisporre apposite tabelle di equiparazione tra personale militare e personale civile.

2. Quanto sopra anche in relazione alle previsioni normative di cui alla legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012), che, all'art. 4, comma 96, prevede per il triennio 2012-2014, che gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti ed i sottufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica possano, a domanda, entro i prescritti limiti assunzionali annuali, essere trasferiti presso tutte le amministrazioni dello Stato (ai fini dell'inquadramento, dovranno essere approvate con d.P.C.M. tabelle di equiparazione con le aree

Preannunciato dal gabinetto del Ministro alle organizzazioni sindacali

funzionali del personale non dirigenziale dell'amministrazione di destinazione).

3. Il Gruppo di lavoro individuerà idonee modalità di interlocuzione con codeste Organizzazioni sindacali.

4. Nell'occasione, si partecipa altresì che l'art. 5 del decreto legge n. 251/2011 - recante la proroga delle missioni internazionali delle Forze Armate e di Polizia - consente al

Ministero delle Difesa, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, di riservare alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni autorizzate e precisa che, a tali fini, non si applica l'articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni".

Concorso VFP1 Arruolamenti 2012



Possono essere presentate le domande per partecipare al 3° blocco dei concorsi per VFP1 (Volontario in Ferma Prefissata annuale) nell'Esercito Italiano. I posti disponibili sono 2.228 e le domande potranno essere presentate entro il 6 aprile 2012. L'immissione in servizio è prevista per il prossimo mese di settembre.

Per il 2012, l'Esercito arruolerà complessivamente (in 4 blocchi trimestrali) 8.914 ragazzi e ragazze, di cui oltre 4.800 (1° e 2° blocco) partiranno nei mesi di marzo e giugno. Gli ultimi 1.784 candidati del 4° blocco entreranno in servizio a dicembre (le domande potranno essere presentate dal 9 aprile al 27 luglio).

Sono scaduti invece il 31 gennaio i termini per partecipare alla selezione del 2° blocco come VFP1 nella Marina. I posti disponibili sono 636, ai quali si aggiungeranno altri 636 posti con il 3° blocco del concorso, le cui domande potranno essere presentate dal 1° marzo al 30 aprile.

il nuovo
Giornale
dei Militari

Direttore
Responsabile
ANTONELLA MANOTTI

AUTORIZZ. TRIB.
DI ROMA
N. 428 DEL 7/08/1996
ISCR. REG. NAZ. STAMPA N. 4468

Direzione, Redazione,
Amministrazione
Via Palestro 78 - 00185 Roma
Tel/Fax 06/44360432

Abb. annuo Euro 59,00

Copie arretrate Euro 3,00

Concessionaria di pubblicità in esclusiva:
PUNTO MEDIA - Via Giovanni Gastaldi
00128 Roma

Stampa
FOTOLITO Moggio
STRADA GALLI, 5 - VILLA ADRIANA (RM)
fotolitomoggio@fotolitomoggio.it
tel. 0774/381922 - 382426
Fax 0774/509504

Questo periodico è associato alla
Unione Stampa Periodica Italiana

L'iniziativa avviata dalla Direzione Generale del Personale **PROGETTO AMIANTO: SEMPLIFICATA LA PROCEDURA DI ADESIONE**

In un precedente numero del nostro giornale abbiamo dato notizia sul progetto di ricerca denominato "Studio degli indicatori per le patologie asbesto nell'ambito delle categorie lavorative delle Forze Armate", avviato il 21 febbraio precedente e che avrebbe dovuto coinvolgere, su base volontaria tramite consenso informato, circa mille lavoratori, civili e militari, con età dai 40 anni in su, che sarebbero stati sottoposti ad accertamenti sanitari presso strutture mediche di Roma con spese a carico di DIFESAN.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, prof Francesco Tomei, ha inviato alle organizzazioni sindacali una nota che si riporta integralmente:

"In relazione alla fase di reclutamento del progetto Amianto è stata decisa una procedura semplificata di adesione. Le invio in allegato il modulo di consenso a partecipare al progetto "Studio di indicatori per le patologie asbesto-correlate nell'ambito delle categorie lavorative delle Forze Armate" con cui si può aderire direttamente al progetto. Le adesioni possono essere inviate direttamente al MINISTERO DELLA DIFESA -Direzione Generale della Sanità Militare- Osservatorio Epidemiologico - Via S. Stefano Rotondo n° 4 - 00184 ROMA. In pratica si invieranno direttamente a visita i primi 1000 che aderiranno allo studio in ordine temporale di adesione alla ricerca. Il personale che aderirà allo studio sarà inviato direttamente a visita e ad eseguire gli accertamenti previsti previa convocazione e a spese della Direzione Generale della Sanità Militare. Il questionario sarà poi somministrato in sede di visita medica presso il laboratorio analisi da parte del Medico del Lavoro. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Nella speranza che il progetto abbia il numero necessario di adesioni confido nella sua preziosa collaborazione.

Grazie cordiali saluti. Prof Francesco Tomei"

I sindacati invitano il maggior numero di dipendenti ad aderire a questa importantissima iniziativa anche perché più vasta è l'area di adesione, maggiori saranno i dati raccolti e più attendibile il risultato scientifico, che potrà così offrire un contributo significativo in merito alla prevenzione delle patologie asbesto correlate.

Riportiamo di seguito il "modulo di consenso".

Modulo di consenso a partecipare al progetto "Studio di Indicatori per le patologie asbesto-correlate nell'ambito delle categorie lavorative delle Forze Armate"

(potrà partecipare allo studio solo il personale dell'A.D. (militare e civile) di età uguale o superiore ai 40 anni, reclutato su base volontaria)

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____
 Ente di appartenente (non telegrafico) _____
 Via/Piazza _____ n° _____
 Città _____ Provincia _____ CAP _____
 Residente a _____
 Via/Piazza _____ n° _____
 Città _____ Provincia _____ CAP _____
 e-mail (militare o civile) _____
 Tel. ufficio (linea civile) _____ Fax ufficio (linea civile) _____

ACCONSENTE a partecipare al suddetto progetto e ad essere chiamato a Roma per le visite mediche, per gli esami di laboratorio, per gli esami strumentali e per gli eventuali esami radiologici previsti dal progetto, secondo quanto illustrato anche sul portale Archimede di SMD "benessere del personale" all'indirizzo web: <https://archimede.difesa.it/Intranet/default.htm>.

Le spese previste per lo svolgimento dei predetti esami e delle missioni saranno a carico della Direzione Generale della Sanità Militare. Saranno accettate le adesioni nell'ordine cronologico in cui perverranno (primi 1000).

Data _____

Firma _____

URANIO: una Commissione "molto" parlamentare e "poco" di inchiesta

La liquidazione di un centinaio di indennizzi di modesta entità. A questo sembra essersi ridotta l'annosa questione dell'uranio impoverito. La liquidazione di un centinaio di indennizzi di modesta entità. A questo sembra essersi ridotta l'annosa questione dell'uranio impoverito, almeno stando a quanto l'attuale Commissione parlamentare di inchiesta lascia intendere. Una Commissione che spesso (per non dire sempre) ha dimenticato di avere tutti i poteri propri dell'Autorità giudiziaria e che si potrebbe definire molto parlamentare e poco di inchiesta.

Più che un organo di indagine, a parere di chi scrive, un or-

gano di conciliazione, del "volemose tutti bene", dove le diverse forze politiche si vantano di aver trovato l'unanimità, dove le ispezioni nei poligoni si limitano ad "approfonditi incontri" con i comandanti. Mai una parola sul tema delle responsabilità, anche penali, di chi non ha emanato per tempo le norme di protezione per il personale e di chi non le ha adottate e attuate una volta emanate, con notevole ritardo rispetto agli altri paesi. Tutto questo mentre il nuovo ministro conta le sentenze di condanna inflitte al suo dicastero. Cominciano ad essere troppe. E rischiano una impenata, se solo una parte di quei soggetti che si sono visti riget-

tare la domanda per i risarcimenti decidesse di attivare la magistratura.

Qualcuno avrebbe per questo deciso di correre ai ripari con interventi legislativi (dalla discutibilissima legittimità) utili a limitare i ricorsi al giudice "nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura". Una soluzione che sarebbe scandalosa se venisse attuata, una soluzione che giungerebbe dopo anni di puro e folle caos sulla questione dei risarcimenti, un altro tassello che si aggiunge ad un lavoro assai criticabile della Commissione molto parlamentare e poco di inchiesta sull'uranio impoverito.

Francesco PALESE



LA PRESCRIZIONE ED IL RECUPERO DELL'INDEBITO PENSIONISTICO

■ DI VINCENZO RUGGIERI

La "prescrizione" (civile) è quell'istituto giuridico che fa decadere un diritto se non reclamato entro un certo periodo di tempo. L'art. 2934 c.c. recita: "Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge". Anche lo Stato, e quindi la Pubblica Amministrazione, soggiace alla prescrizione ordinaria (dieci anni) o breve (cinque), fatti salvi casi specifici previsti dalla legge. Nella nostra analisi, "prescrizione e recupero dell'indebitito percepito", sorge spontanea una domanda: come mai la P.A. ancorché siano trascorsi cinque, dieci, venti anni ed anche più dal pagamento di importi di pensioni non dovuti ne reclama la restituzione? La domanda è lecita e la risposta, per gli addetti ai lavori, non è difficile: la citata prescrizione, purtroppo, non opera per i trattamenti pensionistici PROVVISORI. Che poi, per incompetenza da parte degli operatori della P.A. e, spesso, per esigenze del bilancio da parte della Magistratura contabile, viene

estesa anche ai trattamenti definitivi con inevitabili e costosi contenziosi. Infatti, l'art. 162 del T. U. n.1092/1973 che tratta delle pensioni provvisorie, non dà alcun termine per l'eventuale recupero di quanto provvisoriamente corrisposto in più. Quindi il recupero potrebbe essere effettuato senza alcun limite di tempo. Soccorre tuttavia la L. n. 241/90 con la quale, pur non essendo stati previsti termini prescrittivi, ne sono stati introdotti altri perentori, entro i quali devono definirsi le pratiche presso la P.A. Ecco che, quando tali termini non vengono rispettati e diventano biblici, il recupero di quanto corrisposto in più, secondo la sentenza n. 7/2007/QM della Corte dei Conti a Sezioni Riunite, diventa un abuso. Vediamo ora di cosa si tratta quando parliamo di recupero dell'indebitito percepito o, in alternativa, di recupero di pagamento o di prestazione non dovuta. Chi ha eseguito (o effettuato) un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere (dove

"ripetere" sta per farsi restituire) ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Colui che riceve il pagamento non dovuto è tenuto alla sua restituzione. In sostanza, se viene attribuito un importo superiore alla pensione dovuta ed il recupero viene disposto entro termini accettabili (anche un anno o due) il recupero è ineccepibile. Se il recupero viene disposto dopo dieci o vent'anni, e più, quando cioè si è maturata la convinzione di ricevere il giusto, il recupero diventa un arbitrio. Ma non per l'istituto della "prescrizione". Se l'indebitito è stipendiale, l'organo decisionale è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e, in seconda istanza, il Consiglio di Stato; se riguarda la pensione, l'organo decisionale è la Corte dei Conti (Giudice delle Pensioni). Giova ricordare in questa sede che per quanto riguarda l'indebitito previdenziale, l'art. 80

del R.D. n. 1422/1924 aveva introdotto una norma speciale in deroga alla disciplina generale dell'indebitito, per cui il destinatario della prestazione previdenziale era esonerato dall'obbligo di restituzione delle somme ricevute, se percettore in buona fede, perché il recupero era ritenuto troppo gravoso rispetto al soddisfacimento delle esigenze elementari di vita propria e dei familiari. Più recentemente, con l'art. 52 della Legge n. 88/1989, il legislatore ha confermato la disciplina della generalità non ripetibilità dei pagamenti previdenziali non dovuti, salvo il caso di dolo da parte del percettore. Infatti, il primo comma prevede che per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti "... non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Va ricordato, inoltre, che il mancato recupero delle somme predette potrebbe essere addebitato al funzionario

responsabile solo in caso di dolo o colpa grave". Analoga disposizione è dettata per l'INAIL dal successivo art. 55 comma 5. L'ampiezza della deroga all'obbligo di restituzione dell'indebitito previdenziale è stata però ridotta dall'art. 13 della Legge n. 412/1991, che, limitando l'ambito di applicazione dell'art. 52 della L. n. 88/89 agli indebiti pagamenti successivi a provvedimenti "formali" e "definitivi" comunicati all'interessato. Quindi fuori dalla disciplina del "trattamento provvisorio". Nel nostro caso ci può essere l'indebitito "stipendiale" o l'indebitito "pensionistico". Quest'ultimo ha fatto la sua comparsa con la L.n. 241/90 allorché il legislatore formalizzò i tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi (risoluzione e/o definizione delle pratiche). Ci possono essere errori computistici (di calcolo) o errori di interpretazioni legislative (quando male interpretando una legge si attribuisce una "indennità" o una somma non dovuta). Tuttavia, una successiva e recente sentenza a Sezioni Riunite (7/2011/QM) della Corte dei conti, nel richiamare gli artt. 203, 204 e 205 del DPR n. 1092/1973, non fa alcun cenno al successivo art. 206 (trattamento provvisorio) non potendosi così escludere la sua applicazione (analogica) anche su tale trattamento. La richiamata sentenza statuisce che "sino all'adozione del

provvedimento definitivo di pensione, sono possibili modifiche nel trattamento provvisorio stesso, attesa la natura interinale (provvisoria) "nulla decidendo sull'irripetibilità" che è argomento non approfondito in quella sede. Nella motivazione la Corte rileva che "qualora poi detta adozione" del decreto definitivo "risultasse oltremodo tardiva, non vi sarà danno per il collocato a riposo per cui non vi sarebbe lesione patrimoniale "poiché la buona fede e l'affidamento reso renderanno irripetibili le somme erogate in più". Vorrei significare e chiarire, infine, che non è il ritardo in sé a provocare la lesione patrimoniale al pensionato, ma il provvedimento di recupero, quest'ultimo provocato dal provvedimento definitivo diverso da quello provvisorio alla cui base vi è l'errore dell'Amministrazione. Dovrà, pertanto, affermarsi, senza alcun dubbio, l'irripetibilità del presunto indebitito di cui al provvedimento impugnato. E' evidente che sono due le correnti di pensiero: una favorevole all'obbligatorietà del recupero (INPDAP e MINIDIFESA); l'altra contraria, allorché sia trascorso un irragionevole periodo di tempo rispetto alla emanazione del decreto definitivo di pensione. Facendo ricorso per quanto possibile ad un linguaggio domestico, auspico di aver vanificato alcuni dubbi da più parti rappresentati.

VARATO IL DECRETO MINISTERIALE

PUBBLICHIAMO IL DECRETO MINISTERIALE SUL FONDO EFFICIENZA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI (FESI).

Articolo 5 del DPR 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo Stato Maggiore della Difesa, in attuazione dell'art. 5 del DPR n. 171/2007, con la Circolare del 30 dicembre 2011 ha provveduto ad individuare, avuto riguardo alle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2011, i criteri e le modalità per la loro destinazione. In particolare, è stato previsto di attribuire il FESI in base agli stessi criteri adottati per l'anno precedente.

Articolo 1

Ambito di applicazione e destinatari

1. Le risorse economiche di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della

I criteri di distribuzione del fondo efficienza per i servizi istituzionali sono rimasti invariati

Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

2009, n. 52 ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185, finalizzate al finanziamento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, sono destinate al personale dell'Esercito, della Marina compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, dal grado di primo caporal maggiore e corrispondenti a quello di tenente colonnello o capitano di fregata, con esclusione dei dirigenti e dei volontari di truppa non in servizio permanente, che ha riportato come ultima valutazione caratteristica almeno la qualifica di "superiore alla media".

Articolo 2

Compensi per le attività di funzionamento individuate dai vertici anno 2011

1. Al personale di cui all'articolo 1

SEGUE A PAGINA 11

Tabella n. 1 (articolo 2)

STRUTTURE DI VERTICE CON SEDE IN ROMA

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

Organi/ufficio/enti

- Uffici di cui all'articolo 14 comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Organi/uffici/enti

- Stato maggiore della difesa (reparti, uffici, segreterie, ufficio amministrazione, comando caserma Nazario Sauro e comando caserma De Cicco)
- Centro alti studi difesa
- Comando operativo di vertice interforze
- Comando operativo forze speciali

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Organi/ufficio/enti

- Stato Maggiore dell'Esercito (Dipartimento, Reparti, Uffici Generali, Segreterie)
- Segreteria permanente della Commissione Avanzamento Ufficiali (vertice, superiore e ordinaria)
- Commissione Valutazione Avanzamento Sottoufficiali
- Commissione Valutazione per il personale di Truppa in servizio permanente
- Comando Logistico dell'Esercito
- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Organi/ufficio/enti

- Stato Maggiore della Marina (reparti, uffici, segreterie)
- Ufficio generale del personale
- Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa
- Ispettorato di sanità Marina militare
- Ispettorato scuole della Marina militare
- Ispettorato per il supporto logistico e dei fari
- Ufficio ispettore aviazione per la Marina (solo per il personale MM)
- Commissione di vertice
- Commissione superiore di avanzamento
- Commissione ordinaria di avanzamento
- Commissione di avanzamento sottoufficiali e truppa
- Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

Organi/ufficio/enti

- Stato maggiore dell'Aeronautica (reparti, uffici, segreterie)
- Direzione per l'impiego del personale militare
- Ufficio generale per il controllo interno
- Ufficio generale di coordinamento della vigilanza antinfortunistica
- Istituto superiore per la sicurezza del volo
- Ispettorato per la sicurezza del volo
- Ufficio dell'Ispettore dell'aviazione per la Marina (solo per il personale AM)
- Ufficio del generale del ruolo delle armi
- Ufficio del Capo del corpo del genio aeronautico
- Ufficio del Capo del corpo sanitario aeronautico
- Ufficio del Capo del corpo di commissariato aeronautico
- Commissione superiore di avanzamento ufficiali e segreteria permanente
- Commissione ordinaria di avanzamento ufficiali
- Commissione di avanzamento sottoufficiali e truppa in s.p.
- Comando logistico: alto comando, fino al livello di divisione/servizio, inclusi gli uffici direttamente dipendenti dall'alto comandante (Alle articolazioni destinate dell'indennità di "supercampagna" si applica l'articolo 3)

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA E ORGANI CENTRALI DI VERTICE DELL'AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Organi/ufficio/enti

- Segretariato generale della difesa/DNA /reparti, uffici, generali, segreterie)
- Direzione generale per il personale militare
- Direzione generale per il personale civile
- Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva
- Direzione generale della Sanità Militare
- Collegio medico legale, quale organo collegiale collegato a DIFESAN
- Direzione degli armamenti terrestri (già direzione generale come disciplinato dal DM 22/06/2011)
- Direzione degli armamenti navali (già direzione generale come disciplinato dal DM 22/06/2011)
- Direzione degli armamenti aeronautici (già direzione generale come disciplinato dal DM 22/06/2011)
- Direzione informatica, telematica e tecnologica avanzate (già direzione generale come disciplinato dal DM 22/06/2011)
- Direzione generale dei lavoratori e del demanio
- Direzione generale di commissariato e di servizi generali
- Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa
- Consiglio superiore delle Forze armate - Segreteria
- Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
- Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
- Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra

SEGUE DA PAGINA 10

impegnato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, nella attività di funzionamento delle strutture di vertice indicate nell'allegata tabella 1, che vi ha prestato servizio per almeno sei mesi nell'anno 2011, è attribuito il compenso annuo lordo nelle misure previste dalla successiva tabella 2.

2. Al personale impiegato nelle articolazioni delle strutture di cui alla citata tabella 1, non ubicate nella sede di Roma, sia applica l'articolo 3.

Articolo 3

Compensi per la produttività collettiva anno 2011

1. Al personale di cui all'articolo 1, che ha prestato servizio per almeno sei mesi nell'anno 2011, presso comandi, unità, enti e strutture non ricompresi nella tabella 1, è attribuito, agli effetti dell'articolo 5, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, il compenso annuo lordo nelle misure indicate nell'allegato tabella 3.

Decreto Ministeriale F.E.S.I. 2011



Articolo 4

Ulteriori criteri di attribuzione

1. Per l'attribuzione dei compensi previsti dal presente decreto relativamente agli articoli 2 e 3, si considera il grado rivestito alla data del 31 dicembre 2011.

2. Per il personale di truppa in servizio permanente in possesso al 31 dicembre 2011 di un'anzianità di servizio effettivo pari o

superiore a 17 anni, gli importi previsti dalla tabella 2 e dalla tabella 3, sono incrementati di Euro 320,00.

3. Per il computo del periodo di servizio non inferiore a sei mesi, a norma degli articoli 2 e 3, sono valutati utilmente i periodi di licenza ordinaria e le giornate di riposo ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, nonché i periodi di servizio prestati in missioni operative e addestrative fuori sede.

Articolo 5

Ripartizione di ulteriori risorse

1. Ove non impegnate ai sensi degli articoli precedenti, le somme residue sono prioritariamente destinate a sanare situazioni relative ad annualità pregresse. Esse sono altresì portate in aumento, per la parte che risulti ulteriormente residuale, alla somma complessiva impiegabile ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, mediante retribuzione in eguali importi ai relativi destinatari.

Articolo 6

Norma finale

1. Le allegato tabelle 1,2 e 3 fanno parte integrante del presente decreto.

Tabella 2 (articolo 2)

MISURE DEI COMPENSI SPETTANTI PER LE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DI VERTICE (art. 5, comma 5, lettera b), del DPR n. 171 del 2007 e s.m.i)	
ANNO 2011	
Grado	Importo annuo lordo pro capite euro
Tenente colonnello	790,10
Maggiore	782,23
Capitano	772,68
Tenente	730,23
Sottotenente	710,15
1° Maresciallo lgt	772,68
1° Maresciallo +8	746,08
1° Maresciallo	711,77
Maresciallo capo +10	711,77
Maresciallo capo	702,01
Maresciallo ordinario	685,93
Maresciallo	669,37
Sergente maggiore capo +8	698,78
Sergente maggiore capo	684,88
Sergente maggiore	672,53
Sergente	664,95
Caporal maggiore capo scelto +8	678,57
Caporal maggiore capo scelto	671,62
Caporal maggiore capo	660,18
Caporal maggiore scelto	653,37
1° Caporal maggiore	650,00

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 gli importi della presente tabella sono incrementati di €320,00 per il personale di truppa in servizio permanente con anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni alla data del 31/12/2011.

Tabella 3 (articolo 3)

MISURE DEI COMPENSI SPETTANTI PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA (art. 5, comma 5, lettera c), del DPR n. 171 del 2007 e s.m.i)	
ANNO 2011	
Grado	importo annuo lordo pro capite euro
Tenente colonnello	611,41
Maggiore	586,87
Capitano	568,16
Tenente	554,27
Sottotenente	532,83
1° Maresciallo lgt	568,16
1° Maresciallo +8	554,82
1° Maresciallo	534,94
Maresciallo capo +10	534,94
Maresciallo capo	528,86
Maresciallo ordinario	517,01
Maresciallo	504,77
Sergente maggiore capo +8	524,66
Sergente maggiore capo	516,63
Sergente maggiore	509,61
Sergente	501,89
Caporal maggiore capo scelto +8	514,83
Caporal maggiore capo scelto	507,58
Caporal maggiore capo	497,13
Caporal maggiore scelto	489,34
1° Caporal maggiore	487,00



La guida dell'INCA alle nuove norme varate dal Governo in vigore dal 1° gennaio 2012



Il sistema pensionistico italiano è profondamente cambiato con il varo della legge n. 214 del 22.12.2011. La Cgil ha espresso un giudizio negativo sulla legge perché è servita a "fare cassa sulle pensioni" e a sottrarre risorse al sistema pensionistico, senza considerare gli effetti negativi prodotti sui giovani, sui lavoratori e le lavoratrici, sui pensionati.

Conserva la vecchia normativa chi, entro il 31 dicembre 2011, ha già maturato il diritto a pensione; dovrebbero conservarla anche i lavoratori posti in mobilità lunga o ordinaria in base ad accordi sottoscritti entro il 4 dicembre 2011, i titolari, alla stessa data, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, i lavoratori e le lavoratrici autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi, i dipendenti pubblici esonerati, i lavoratori usurati ma tale salvaguardia è vincolata alle risorse finanziarie disponibili. Di fatto però, sarà un decreto, che il Ministro del lavoro e il Ministro dell'economia emaneranno entro il 22 marzo 2012, a chiarire chi, effettivamente, verrà derogato dalle nuove norme.

I nuovi requisiti non si applicano agli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, ai vigili del fuoco, ai lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere e al personale delle ferrovie dello stato. Per essi è prevista l'emanazione di un provvedimento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che armonizzerà i requisiti pensionistici, tenuto conto della loro specificità.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2012

Le principali modifiche della legge n. 214/2011 riguardano:

Pro-quota contributivo dal 2012
Dal 1° gennaio 2012 a tutti i lavoratori sarà applicato il sistema di calcolo contributivo in pro quota, anche a coloro che rientrano nel sistema retributivo avendo 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Essi avranno l'applicazione del calcolo contributivo sulla quota di pensione maturata dal 1° gennaio 2012.

L'anzianità contributiva maturata successivamente al 1° gennaio 2012 ed eccedente i 40 anni sarà valutata, dunque, nel calcolo di pensione.

Flessibilità e incentivazione

La legge reintroduce il concetto di

flessibilità e di incentivazione per chi prosegue l'attività lavorativa oltre i limiti di età stabiliti; verranno fissati coefficienti di calcolo per il sistema contributivo per chi va in pensione da 65 a 70 anni.

Abolizione delle "finestre" (decorrenze)

Chi matura il diritto a pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non dovrà più attendere l'apertura della "finestra" (decorrenza): la sua pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Le "finestre" (decorrenze) mobili o a scorrimento continueranno ad applicarsi:

- a chi ha maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- alle lavoratrici che scelgono di pensionarsi optando per il calcolo contributivo;
- ai lavoratori e alle lavoratrici che svolgono attività usuranti;
- ai lavoratori derogati dai nuovi requisiti dalla stessa legge n. 214/2011.

Nuovi trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata

Per i lavoratori e le lavoratrici che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 esisteranno solo due tipologie di pensione: la "pensione di vecchiaia" e la "pensione anticipata"; vengono soppresse, dunque, dalla stessa data, la pensione di anzianità e la pensione "con le quote", che restano in vigore solo per chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 e per i lavoratori "usurati". Dal 1° gennaio 2012, per avere diritto alla pensione di vecchiaia sia il lavoratore che la lavoratrice dovranno avere almeno 20 anni di contributi.

Dalla stessa data si potrà andare in "pensione anticipata": con almeno 42 anni e 1 mese se lavoratore, almeno 41 anni e 1 mese se lavoratrice.

Ogni due anni l'età di pensionamento verrà adeguata rispetto all'incremento della speranza di vita (non più ogni 3 anni, come previsto dalla legge 122/2010).

Lavori usuranti

Viene confermato che i lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività usuranti conservano il diritto a pensionarsi prima degli altri e mantengono il sistema delle "finestre" (decorrenze). Tuttavia vengono innalzati bruscamente di 3 anni i requisiti di età anagrafica

richiesti, con conseguente incremento della "quota".

Blocco biennale della rivalutazione delle pensioni superiori a 1405,05 euro

Per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione delle pensioni è limitata esclusivamente ai trattamenti di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo Inps. Ciò vuol dire che nel 2012 i trattamenti pensionistici di importo superiore a 1.405,05 euro lordi mensili non saranno rivalutati.

Contributo di solidarietà

Viene istituito un contributo di solidarietà per i lavoratori iscritti e per i pensionati dei Fondi speciali confluiti nell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps e del Fondo volo.

Norme valide per chi ha versato contributi prima del 1° gennaio 1996

Pensione di vecchiaia

L'età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti viene fissata nel 2012 a 62 anni e aumenterà progressivamente di 18 mesi ogni 2 anni fino a raggiungere 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018; a ciò si aggiungerà, a partire dal 2013, l'incremento dovuto all'aumento della speranza di vita (vedi tabella n. 1).

Attenzione:

In via eccezionale le lavoratrici dipendenti del settore privato potranno andare in pensione con almeno 64 anni di età se entro il 31 dicembre 2012 avranno un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni e almeno 60 anni di età.

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore pubblico, per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato l'età per il pensionamento di vecchiaia viene fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a 66 anni; a ciò si aggiunge, dal 2013, l'incremento dovuto all'aumento della speranza di vita.

Personale della scuola e dell'Afam: per maturare il diritto a pensione, dal 1° gennaio 2012 sono richiesti almeno 66 anni di età ed almeno 20 anni di anzianità contributiva; anche in questo caso va aggiunto l'incremento dovuto alla speranza di vita. La pensione decorrerà dall'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione.

Tab. 1 - Lavoratrici del settore privato

Periodo dal al	Aumento speranza di vita (mesi)	Dipendenti		Autonome e Gest. Sep.	
		Nuova età (anni e mesi)	Età con aumento (anni e mesi)	Nuova età (anni e mesi)	Età con aumento (anni e mesi)
1.1.2012-31.12.2012	—	62	62	63 e 6	63 e 6
1.1.2013-31.12.2013	3	62	62 e 3	63 e 6	63 e 9
1.1.2014-31.12.2015	—	63 e 6	63 e 9	64 e 6	64 e 9

Tab. 2 - Lavoratrici e lavoratori dipendenti pubblici, lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata

Periodo dal al	Aumento speranza di vita (mesi)	Nuova età (anni)	Età con aumento (anni e mesi)
1.1.2012-31.12.2012	—	66	66
1.1.2013-31.12.2015	3		66 e 3

Tab. 3 - Pensione di vecchiaia per il personale della scuola e dell'afam

Periodo dal al	Aumento-speranza di vita (mesi)	Nuova età (anni)	Età con aumento (anni e mesi)	Decorrenza	
				Personale scolastico	Personale afam
1.1.2012-31.12.2012	--	66	66 e 3	1° settembre dell'anno di maturazione dei requisiti	1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti
1.1.2013-31.12.2015	3				

Tab. 4 - Nuovi requisiti per il diritto alla pensione anticipata per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici dipendenti e per i lavoratori autonomi

Anno	Aumento speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva	Importo del trattamento*	
			Uomini (anni e mesi)	Donne (anni e mesi)
2012	—	42 e 1	41 e 1	Intero Ridotto Se prima dei 62 anni la quota di pensione maturata prima del 2012 verrà ridotta dell'1% per i primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62
2013	3	42 e 5	41 e 5	
2014-2015	—	42 e 6	41 e 6	

Tab. 5 Pensione dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori autonomi, delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico

Periodo dal al	Anzianità contributiva (anni)	Nuova età (anni)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
dal 1.1.2012 al 31.12.2012	20 anni	66	—	66	1,5 volte l'importo dell'Assegno sociale (AS)
dal 1.1.2013 al 31.12.2015			3	66 e 3	1,5 volte l'importo dell'Assegno sociale

COME CAMBIANO LE PENSIONI

Tab.6 Lavoratrici dipendenti del settore privato

Periodo dal	al	Anzianità contributiva (anni)	Nuova età (anni e mesi)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
dal 1.1.2012	al 31.12.2012	20 anni	62	—	62	1,5 volte l'importo dell'AS
dal 1.1.2013	al 31.12.2013			3	62 e 3	1,5 volte l'importo dell'AS
dal 1.1.2014	al 31.12.2015		63 e 6	—	63 e 9	

Tab. 7 Lavoratrici autonome e parasubordinate del settore privato

Periodo dal	al	Anzianità contributiva (anni)	Nuova età (anni e mesi)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
dal 1.1.2012	al 31.12.2012	20 anni	63 e 6	—	63 e 6	1,5 volte l'importo dell'Assegno sociale
dal 1.1.2013	al 31.12.2013			3	63 e 9	1,5 volte l'importo dell'Assegno sociale
dal 1.1.2014	al 31.12.2015		64 e 6	—	64 e 9	

Tab. 8 Ulteriore modalità di pensionamento anticipato per i lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo dal 1° 1.1996

Anno	Anzianità contributiva minima (anni)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età anagrafica (anni)	Età anagrafica minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
2012	20	—	63	63	2,8 volte l'importo dell'Assegno sociale rivalutato
2013		3		63 e 3	
2014		—		63 e 3	
2015		—		63 e 3	

Lavoratori dipendenti derogati

Anno	Età anagrafica minima (anni e mesi)	Anzianità contributiva minima (anni)	Quota		Solo anzianità contributiva (anni)
Dal 2011 al 2012	60	35	96	OPPURE	40
Dal 2013 al 2015	61 e 3 mesi*	35	97 e 3 mesi*		40

* dal 2013 i requisiti saranno adeguati in relazione all'aumento della speranza di vita

La pensione anticipata

A decorrere dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione anticipata, nelle diverse gestioni pensionistiche, si matura in modo diverso a

seconda del sesso:

- le donne con 41 anni e 1 mese di contributi
- gli uomini con 42 anni e 1 mese di contributi

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra dipendenti pubblici o privati e lavoratori autonomi

I requisiti di anzianità contributi-

va saranno incrementati di 1 mese per l'anno 2013 e di 1 ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014; anche in questi casi si applicherà l'adeguamento alla speranza di vita.

Verrà praticata una riduzione sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 se il pensionamento avverrà prima del compimento dell'età di 62 anni. La riduzione sarà dell'1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni e del 2% per gli anni mancanti a 60, calcolati alla data del pensionamento.

Esempio: un lavoratore nato a gennaio 1956, che vada in pensione ad agosto del 2014 all'età di 58 anni e 6 mesi, cioè 3 anni e 6 mesi prima del compimento dei 62 anni di età, avrà l'importo di pensione maturato al 31.12.2011 ridotto nel modo seguente:

per i primi due anni mancanti ai 62 = $1\% \times 2 = 2\%$;
 per l'ulteriore anno mancante = $2\% \times 1 = 2\%$;
 per le frazioni di anno (6 mesi) = $2\% \times 6/12 = 1\%$.

L'importo del trattamento di pensione maturato sulla base della contribuzione accreditata fino al 2011 verrà, dunque, ridotto del 5%.

a condizione che abbiano:

- un'età anagrafica non inferiore a 63 anni;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva;
- un importo di pensione maturato, alla decorrenza, di valore non inferiore a 2,8 volte l'ammontare dell'assegno sociale (rivalutato periodicamente). (vedi tabella n.8)

Pensionamento con la totalizzazione dei contributi versati in Casse pensionistiche diverse

E' stato eliminato il requisito minimo dei 3 anni di contributi nella singola gestione per l'utilizzazione della contribuzione per la pensione di vecchiaia o di anzianità in "totalizzazione". Pertanto; si potranno totalizzare i contributi versati in tutte le gestioni indipendentemente dalla durata della contribuzione.

La recente legge n. 183/2011 ha incrementato di 1 punto percentuale l' aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione se-

Iscritti alle Casse libero professionali

Entro il 30.06.2011, i fondi previdenziali dei professionisti dovranno adottare provvedimenti per mettere in sicurezza i loro bilanci con l'equilibrio tra entrate e spese per prestazioni. Se ciò non accadrà, ai loro iscritti sarà applicato il pro-rata contributivo dal 1° gennaio 2012 e verrà posto a carico dei professionisti pensionati un contributo di solidarietà dell'1%.

Lavoratori esclusi dalla nuova normativa

I lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia conservano la vecchia normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del diritto al pensionamento. Continueranno a conseguire il diritto a pensione sulla base delle vecchie norme, anche se maturano i requisiti dopo il 31.12.2011, ma nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dalla legge n. 214 , i seguenti lavoratori:

- collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- le lavoratrici che, nel periodo 2008/2015, optano per il calcolo contributivo di pensione avendo 57 anni di età, se lavoratrici dipendenti, o 58 anni di età, se lavoratrici autonome, unitamente a 35 anni di contributi,

titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi

collettivi stipulati entro la medesima, data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011; dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011. Per loro l'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011.

Un decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia che verrà emanato entro il 22 marzo 2012 preciserà criteri e numero dei lavoratori realmente derogati. Il monitoraggio delle domande di pensione dei lavoratori che chiederanno di andare in pensione, quali "derogati", sarà effettuato dagli Enti previdenziali sulla base della data di cessazione dell'attività lavorativa o dell'inizio del periodo di esonero.

Ricordiamo che, per effetto della normativa vigente nel 2011, gli assicurati prima del 1° gennaio 1996 accedono alla pensione di vecchiaia con 60 anni di età se dipendenti private e autonome (61 anni nel 2011 e 65 anni dal 2012 per le lavoratrici del pubblico impiego) e 65 se uomini con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, rispettando l'apertura della finestra mobile di 12 mesi (se dipendente) o 18 (se autonomo) dalla maturazione dei predetti requisiti.

Dal 2013 anche tale età pensionabile sarà incrementata di 3 mesi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita (L. n. 122/2010 e L. n. 111/2011). I lavoratori derogati possono accedere alla pensione di vecchiaia con requisiti agevolati sia per quanto riguarda l'età, nel caso di lavoratore dipendente non vedente o invalido all'80%, sia per quanto riguarda la contribuzione, nel caso di assicurato che ha perfezionato 15 anni di contribuzione al 31.12.1992, autorizzato ai versamenti volontari entro il 31.12.1992, lavoratore discontinuo o stagionale.

La pensione di anzianità si potrà conseguire con la "quota", data dalla somma degli anni e mesi di età e degli anni e mesi di contribuzione.

La "quota" si può perfezionare anche con le frazioni di età e di anzianità contributiva. Ad esempio: (60 anni e 6 mesi di età + 35 anni e 6 mesi di contribuzione) = "quota 96".

Resta confermata, sia per dipendenti che per autonomi, la possibilità di accedere alla pensione con 40 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica.

Esempi: un lavoratore dipendente che ha maturato "quota 96" o 40 anni di contribuzione il 30 giugno 2011 potrà andare in pensione dal 1° luglio 2012; un lavoratore autonomo che ha perfezionato "quota 97" o 40 anni di contribuzione alla stessa data potrà richiedere la pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

Prosegue con successo l'invio di migliaia di fax al Ministro della Difesa per un confronto sul problema degli alloggi

Canoni, vendite, tutele: Casadiritto chiede un incontro a Di Paola

Allo scopo di coordinare quanto possibile tutte le numerose iniziative che a livello parlamentare a cui i Gruppi Parlamentari o singoli parlamentari hanno dato o stanno dando corso, il Comitato CASADIRITTO ha iniziato una serie di contatti con chi, a vari livelli, tratta o ha trattato le esigenze abitative del personale della Difesa in Servizio o in quietanza nell'ambito del Parlamento. Tali incontri hanno avuto inizio questa settimana e dovranno concludersi entro pochi giorni. Parallelamente. A tale proposito è utilissimo riprendere l'invio di e-mail da parte delle famiglie e degli utenti ai Parlamentari stessi affinché trovino un coordinamento tra Gruppi Parlamentari al di là dei singoli schieramenti e superino i pur legittimi confini di schieramento e che le loro iniziative abbiano da subito l'effetto dell'immediatezza e della coerenza legislativa. Bloccare i canoni folli, far uscire il Decreto an-

nuale redditi 2010 misteriosamente sparito, sebbene già firmato il 15 marzo 2011, ma sottratto al naturale e indispensabile controllo della Corte dei Conti, sono gli elementi da cui partire.

Considerata l'assoluta necessità di trovare l'indispensabile interlocuzione seppure difficile ai massimi livelli dell'Amministrazione Difesa, come noto, da alcuni giorni si è dato inizio all'invio di fax onde favorire la richiesta di un incontro del Comitato CASADIRITTO con il Ministro della Difesa. Tale iniziativa prosegue con crescente partecipazione delle famiglie tanto che già è stata superata la quota di 2.500 fax inviati. **Quello di cui stiamo parlando e che invitiamo tutte le famiglie a riflettere, è che questo non è un normale appello.**

Sergio Boncioli

FAC SIMILE FAX DA INVIARE AL MINISTRO DELLA DIFESA

AI MINISTRO DELLA DIFESA

Amm. GIAMPAOLO DI PAOLA

Palazzo Baracchini - Via XX Settembre 00100 - R O M A

FAX 06-486721

A nome della mia famiglia, condividendo quanto da molti anni l'Associazione CASADIRITTO porta avanti, sul tema degli alloggi della Difesa, Le chiedo che la stessa Associazione venga da Lei ricevuta affinché possa rappresentarle le nostre preoccupazioni ed esporle le eventuali possibili richieste inerenti all'applicazione del Decreto del 16 marzo 2011 e all'emanando Decreto annuale relativo ai redditi del 2010. Auspico che l'incontro possa avvenire nei ristretti tempi che l'urgenza degli argomenti richiedono ed i tempi che i suoi impegni consentono.

Con osservanza

Famiglia

Famiglia _____

Via _____

Città _____

Ora è evidente. L'accanimento che si abbatte sulle famiglie, attraverso l'applicazione del Decreto del 16 marzo 2011, provoca, oltre l'indignazione, altri effetti concreti:

a) abbandono delle case (effetto auspicato che è alla base di chi ha ispirato quella legge);
b) ricorsi a non finire, con ulteriori costi aggiuntivi, per pagare gli avvocati, con tutte le incognite che il ricorso comporta, ma con più di 600 canoni già sospesi. In ambedue i casi, decisioni sofferte da prendere in tempi ristretti.

LE GRAVI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI TECNICI E DIRIGENZIALI

Quello che è accaduto nell'applicazione del Regolamento, CASADIRITTO lo aveva ampiamente previsto. Già dall'aprile dello scorso anno la nostra Associazione aveva consigliato gli utenti di richiedere ai Comandi interessati da cui dipendono i singoli alloggi, responsabili finali della notifica, ma anche responsabili in quanto controllori, della compilazione della scheda tecnica, (in quanto gli Enti, Genio o Infrastrutture che siano sono alle loro dirette dipendenze) di richiedere per lettera raccomandata copia della scheda tecnica, prima dell'applicazione del canone. Avevamo anche suggerito agli stessi utenti di avvalersi dell'operato di un geometra per verificare l'esattezza e la rispondenza dei dati raccolti. Tutto questo per evitare poi quello che si è puntualmente verificato. Alcuni Comandi dell'Aeronautica avevano aderito alla richiesta (a pagamento, via delle marche da bollo) altri avevano risposto: "non esistono le schede tecniche relative alla rideterminazione dei canoni di mercato" (Esercito). Una esemplare galleria bella e pluralistica perché varia.

"Conosciamo la bestia" recita un detto popolare. Un mixer, a volte di ottime professionalità, ma anche di inadeguatezza, sciattezza, e arroganza, (come documentato sul sito ufficiale di CASADIRITTO) da una parte provocato dalla scarsità dei mezzi a disposizione, e dall'altra nel migliore dei casi, dalla paura di non farcela. Inoltre i tempi attuativi, dopo l'importante risultato ottenuto da CASADIRITTO di far decorrere l'attuazione dei canoni e la sua decorrenza, non dal 1 gennaio 2011 (come indica la legge) ma solo dopo l'avvenuta notifica, forse ha avuto l'effetto di avere stimolato la voglia di bruciare i tempi e ci fa immaginare a quale pressione psicologica e non solo, siano state sottoposte quelle sparute e talvolta impreparate "truppe" che avevano avuto l'incarico di "riempire" le schede:

- non era nota, a quegli esecutori, fino ad allora, la normativa di legge (di chi è stata la decisione di adottare i canoni OMI come prima opzione anziché canoni di mercato?);
- erano ignote le caratteristiche richieste degli alloggi ed i relativi dati per poter applicare i coefficienti K e non solo;
- non avevano avuto, dicono, il tempo per visitare le case;
- non avevano avuto il tempo per reperire i canoni di mercato, come la legge imponeva loro (lex, dura lex sed lex);

Ma che Paese è mai diventata l'Italia, ove: Prima si inventano una legge per cacciare via le famiglie, poi si "scrivono" l'emendamento da far presentare al Parlamento, poi lo mettono dentro ad un Decreto che prevede il voto di fiducia, lo fanno approvare, redigono un Regolamento, che non prevede nessun passaggio parlamentare e poi affermano, - non abbiamo avuto il tempo per visitare tanti alloggi, non abbiamo avuto il tempo per cercare i canoni di mercato. Tutti "piccoli" particolari che erano pur inseriti all'interno delle "loro" disposizioni, di legge e regolamentari e quindi da osservare rigorosamente.

C'è qualcuno che voglia prendere un appuntamento con il Coordinatore per sapere e conoscere più ampi e dettagliati particolari? Accomodatevi. Possibilmente sarà data via prioritaria, ai Responsabili dell'Operazione.

Osservazioni misurate e pesate queste di CASADIRITTO, anche se realistiche e di verità, ma parole che debbono far pensare quelle tante persone perbene all'interno dell'Amministrazione, ma anche le altre, se eventualmente...

Una via d'uscita maldestra, in ogni caso, che al primo vaglio della Magistratura Amministrativa si sta rivelando imbarazzante per i contenuti e fallimentari nei risultati, invischiando, ingiustamente la "DIFESA" tout court, causando una caduta di livello in questo settore, non facilmente rimediabile. Sappiamo bene, che nel merito, la sentenza è prevista per la fine di maggio, ma già le Ordinanze del competente ed attento TAR del Lazio, a cui gran parte degli utenti e vari avvocati si sono rivolti con speranza e rispetto, mettono in luce il primo aspetto: Cara Difesa, quelle notifiche così come fatte ve le sospendiamo subito, e poi esamineremo meglio.

DANNO IRREPARABILE

Il danno morale e materiale però già si è consumato.

FAC SIMILE FAX DA INVIARE AI CAPI GRUPPO DI CAMERA E SENATO

AI CAPI GRUPPO DELLA CAMERA E DEL SENATO

A nome della mia famiglia, condividendo quanto da molti anni l'Associazione CASADIRITTO porta avanti sul tema degli alloggi della Difesa, la prego di coordinare ogni possibile iniziativa nell'ambito del proprio Gruppo parlamentare, e anche con gli altri Gruppi parlamentari, sostenendo, al di là dei singoli schieramenti, le legittime aspettative degli Utenti che il Comitato CASADIRITTO sta rappresentando in questi giorni, in particolare, in merito all'applicazione del Decreto del 16 marzo 2011 e all'emanazione del Decreto annuale relativo ai redditi del 2010.

Auspico che l'intervento parlamentare nei confronti della Difesa possa avvenire nei tempi ristretti che l'urgenza degli argomenti richiede.

Con osservanza

Famiglia

Molte serrande e persiane sono sempre più malinconicamente chiuse. Da altre finestre si vedono balconi e davanzali con piante stecchite. Li dentro quelle case non c'è più nessuno. Sono fuggiti via. Non è come dicono e pensano alcuni, che tanto sapevano ove andare. C'è chi è andato in coabitazione dai parenti. Chi addirittura, in attesa di qualcosa, presso i residence. In ogni caso le conseguenze di un "day after". Non è stata una bella vittoria, ma un risultato discutibile, fatto con carte non regolamentari. In ogni caso i vittoriosi, sperano di rimanere nell'anonimato, come quel documento... Non se ne possono vantare e speriamo per loro, nel senso cristiano, che almeno li colga il sentimento della vergogna.

QUALE TERAPIA, ASPIRINA? PUNTI DI CONTROLLO

Con tanta buona volontà, ci è apparso dalla sua espressione, abbiamo udito il Ministro, in Parlamento. Ha cercato di porre rimedio ad una situazione che solo può immaginare: ha dichiarato che ha istituito presso i Comandi i punti di controllo. Quei stessi Comandi che in maniera non proprio ortodossa avevano avviato le lettere di notifica. Qui custodet custodes? Forse era meglio che avessero controllato gli Enti tecnici da loro dipendenti o meglio li avessero forniti di risorse e mezzi, prima di emettere i provvedimenti. I risultati, eccoli.

Nelle risposte che forniscono detti "Punti di Controllo" in poche parole "scaricano" le responsabilità della scheda tecnica. Quando capita, si abbandonano a considerazioni personali che poco hanno di giuridico, amministrativo o tecnico, ma piuttosto a libere espressioni del pensiero (?), il loro personale e discutibile pensiero. Talvolta condito da insulti al limite della diffamazione. Di tutto ciò ne abbiamo documentato ampiamente.

NO, CI VUOLE UNA TERAPIA ANTIBIOTICA

Sembra paradossale che lo stesso giorno che il Ministro annunciava quel metodo dei "Punti di Controllo" per trovare una soluzione intelligente, anche se tardiva, nei fatti veniva smentito, come nel caso accaduto a Roma e documentato dimostra. Questa discesa tra ciò che il Ministro dice e ciò che gli combinano è la prova provata che non si può intervenire con una cura palliativa, ma c'è bisogno di una vera terapia d'urto. Prenda il Ministro un provvedimento coraggioso, una volta acclarato e preso coscienza di questa situazione:

- schede praticamente vuote, nelle parti sensibili;

- schede apparentemente compilate, ma con dati approssimativi e/o errati;
- già oltre 600 casi di sospensione da parte del TAR, solo per quello del Lazio, del canone applicato con la notifica. Praticamente tutti quelli esaminati. Altri ce ne saranno i prossimi giorni;
- mancanza di personale qualificato all'interno di alcuni Comandi, in grado di relazionarsi con le famiglie, sia interloquendo in via diretta che per iscritto, a chi si era loro rivolto in adesione a quanto i Comandi stessi avevano previsto.

UN PROVVEDIMENTO INSISTIAMO CORAGGIOSO MA REALISTICO QUELLO CUI SI CHIEDE. SAREBBE UNA SOLUZIONE SAGGIA PER POTTER PRENDERE LE INIZIATIVE NECESSARIE E RIFORMULARE QUINDI CON MODALITÀ AMMINISTRATIVE E COMUNICATIVE PIU' IDONEE E EFFICACI DIVERSE, QUELLE PROBLEMATICHE DEI NUOVI CANONI AVENDO A MENTE GLI EFFETTI PERVERSI CHE HANNO PROVOCATO.

CATEGORIE PROTETTE

Vorremmo che per queste categorie, che trovano attualmente collocazione all'interno del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 art. 286 e 306, possa essere posta fine nel considerare come "preda" queste famiglie avendo sempre avuto la voglia inconfessabile di rimettere sempre in discussione i DIRITTI che essi hanno (famiglie con reddito basso o con portatori di handicap).

E' noto che anche di recente, c'è stato il maldestro tentativo sventato in extremis, solo dalla forza, prima di controllo, poi di mobilitazione, di CASADIRITTO che dopo ha trovato occhi aperti, orecchie dritte anche all'interno della Difesa e del Parlamento. Quello che non si può tollerare è che periodicamente a qualcuno venga la voglia matta di "rovesciare il tavolo delle tutele". Vorremmo chiedere una volta per tutte di smetterla con questi blitz, come buon ultimo quello tentato e non riuscito, su canoni di mercato. CASADIRITTO ha nel suo DNA quello dei diritti e specialmente quelli di chi, per ovvie ragioni, hanno comunque un basilare problema in più. A tale riguardo cogliamo l'occasione per chiedere a gran voce l'uscita del Decreto Annuale relativo ai redditi 2010, la cui uscita comincia a preoccupare per i modi misteriosi che sta avvolgendo il provvedimento. Doveva andare alla Corte dei Conti già nel marzo 2011, ma poi se ne sono perse le tracce.

Sergio Boncioli

CONSULENZE

CAUSA DI SERVIZIO: Controlli in caso di malattia

Vorrei sapere se vi sono state modifiche sui controlli in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio.

Le recenti norme hanno introdotto alcune innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti: tali previsioni, in vigore dal 6/7/2011, impattano sui casi nei quali l'amministrazione deve disporre il controllo, il regime della reperibilità, le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche, e l'estensione del nuovo regime anche al personale in regime di diritto pubblico. Per quanto attiene alla discrezionalità dell'amm.ne in merito alla richiesta del controllo sull'assenza, pur rimanendo l'obiettivo primario la riduzione dell'assenteismo, è rimessa al dirigente una maggior flessibilità, potendo tener in conto ai fini della decisione sia la condotta generale del dipendente (basandosi su elementi di carattere oggettivo), che la possibile copertura finanziaria dell'onere connesso all'effettuazione della visita fiscale. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno

quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Il regime della reperibilità continua a trovar riferimento nel , (le visite devono essere effettuate nelle seguenti fasce orarie di reperibilità: dalle 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00). L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi compresi nel periodo di prognosi certificato. Il medesimo decreto individua, al comma 2, le cause di esenzione dall'obbligo di reperibilità: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amm.ne e produrre come giustificativo l'attestazione rilasciata da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la prestazione.

Aggiornata il 05/01/2012 da FormezPA

tolta; è sufficiente procedere a conguaglio fiscale per le maggiori somme percepite. L'ausiliaria viene tolta in caso di collaborazioni coordinate e continuative;

Per coloro cessati dal servizio per limiti di età compete entro tre anni la tabella di tramutamento con annessi e connessi. La tabella deve essere richiesta all'ultimo ente.

INTERNI Incarichi in associazione no-profit

In risposta alla comunicazione di un dipendente di rivestire la carica di Presidente in seno ad un'associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'Interno, ha risposto richiamando l'art. 50 del d.P.R. 335/1982, il quale prevede espressamente che: "Il personale della Polizia di Stato non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali", ha puntualizzato che "anche se l'associazione in questione non ha scopo di lucro, il dipendente ricoprendo la carica di Presidente si potrebbe trovare, direttamente o come responsabile, a compiere operazioni economico-finanziarie per il finanziamento ed il patrimonio dell'associazione, ponendosi in contrasto con quanto previsto dalla suddetta normativa" per poi affermare che avendo "il Presidente la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione, l'interessato avendo la responsabilità dell'amministrazione e

rappresentando legalmente l'associazione, si potrebbe trovare in una situazione incompatibile ed inopportuna per un dipendente della Polizia di Stato". Di conseguenza la citata Direzione ha negato al dipendente di ricoprire la carica di Presidente dell'associazione dilettantistica in questione. Il Sindacato di Polizia Coisp commentando la risposta della Direzione, ha sottolineato come l'articolo di legge citato vieta l'esercizio del commercio, dell'industria, di una professione o mestiere o l'assunzione di incarichi pubblici o privati o l'accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro, non rientrando l'associazione senza fini di lucro e le eventuali cariche in essa ricoperta tra i divieti esplicitati dalla norma, chiede di conoscere su quale base normativa la citata Direzione avrebbe inteso estendere i divieti soprarichiamati e quindi, di fatto, legiferare anche contro le associazioni no profit. "Tutti i dipendenti, peraltro, afferma il COISP, compiono operazioni economico-finanziarie per il finanziamento ed il patrimonio della

NUOVE PENSIONI: salvo il diritto al 31 dicembre 2011

Giungono richieste di chiarimenti, da parte di chi ha già maturato il diritto alla pensione, rispetto alle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici previste dalla manovra Monti. A tal proposito si trascrive il contenuto della bozza del decreto Monti. "Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 3.(Certezza dei diritti e nuove pensioni: soggetti interessati e definizioni) Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto." Nessun allarme quindi per chi ha maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2011, essendo prevista la possibilità di richiedere la certificazione del diritto alla pensione e di accedere al pensionamento con le vecchie regole.

propria famiglia, hanno poteri di firma sulla loro proprietà mobiliare ed immobiliare, e - come tutti i cittadini - responsabilità legale e giudiziale delle proprie azioni e, in alcuni casi, anche di alcuni componenti dello stato familiare.

Che ne facciamo - prosegue la nota sindacale - di questi 100.000 poliziotti che nell'espletamento delle suddette attività potrebbero trovarsi in una situazione incompatibile ed inopportuna per un dipendente della Polizia di Stato?

Adeguamento pensioni 2012

Con la manovra Salva-Italia sono state introdotte modifiche alla perequazione delle pensioni, adeguamenti all'inflazione, minimi ecc. La nota Inpdad 44/2011, fornisce alcuni chiarimenti. La variazione per il 2012 è stata fissata in via preventiva a 2,6%. Ovviamente questo aumento perequativo, come stabilito dalla Manovra, non si applica alle pensioni che eccedono il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti, in parole povere, a chi prende di pensione più di 1.405,05 euro. Ipotizziamo tre diversi casi: nel primo si percepisce la pensione minima, che per il 2012 sarà di 480,53 euro, nel secondo una pensione pari a 1.000 euro, nel terzo il contributo massimo interessato dall'aumento perequativo, 1405,05 euro. Il pensionato si ritroverà accreditati in più rispettivamente 12,49, 26 e 36,53 euro.

Consulenza occasionale e ausiliaria

Vorrei porre due quesiti:
1) facendo delle consulenze al ministero degli esteri, mi viene tolta l'indennità di ausiliaria?
2) quali sono le indennità spettanti

per il domicilio eletto?
Le consulenze occasionali che non creino conflitto di interessi sono consentite anche in servizio. L'ausiliaria non viene



LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI PASSA ALL'INPS

Le linee generali dell'Istituto per l'integrazione degli Enti in applicazione della legge 214/2011

L'Inpdap ha recentemente comunicato che, in attesa della definizione delle modalità di passaggio delle funzioni relative alla previdenza dei dipendenti pubblici all'Inps, le prestazioni fino ad oggi garantite dall'Inpdap non subiranno nessuna interruzione. Gli utenti, pertanto, continueranno a far riferimento alle sedi Inpdap. Con la determinazione n. 5802 del 23 gennaio 2012, il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, ha approvato le linee generali dell'Istituto per l'integrazione dell'Inpdap e

dell'Enpals, in attuazione di quanto previsto dal decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, come modificato dalla legge 214 del 22 dicembre 2011, con la finalità di conseguire risparmi strutturali attraverso la riduzione delle spese complessive di funzionamento conseguente all'integrazione delle risorse degli Enti interessati nei grandi progetti di innovazione ed efficientamento sui quali si è focalizzata la strategia dell'Inps.

Nella determinazione si dà mandato al di-

rettore generale di porre in essere ogni azione necessaria all'attuazione del percorso di integrazione, impegnandolo a riferire mensilmente sull'avanzamento delle attività e sui risultati raggiunti e a proporre eventuali iniziative da adottare in relazione al complesso delle azioni intraprese.

IL TESTO DEL DOCUMENTO INTEGRALE DELLA DETERMINAZIONE DELL'INPS E' DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO: www.ilnuovogiornaledemilitari.it

ACCONTI DI IMPOSTA 2011 NEL RATEO DI PENSIONE DI DICEMBRE

Con la NOTA OPERATIVA N. 42 del 2.12.2011 l'Inpdap ha fornito chiarimenti in merito al Differimento di versamento di acconti di imposta di cui al DPCM 21 novembre 2011.

IL TESTO DELLA NOTA:

Il DPCM richiamato in oggetto ha previsto un differimento, al saldo da effettuare nel 2012, di 17 punti percentuali da applicarsi all'atto del versamento dell'acconto, in scadenza al 30 novembre 2011, a carico dei soggetti persone fisiche tenuti a tale adempimento. All'art. 1, comma 5, è altresì disposto che tale differimento produce effetti "esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". Pertanto, vanno esclusi dalla rideterminazione dell'acconto all'82% i soggetti che hanno avuto trattenuta solo la prima rata di acconto 2011 da assistenza fiscale. L'Inpdap, in qualità di sostituto d'imposta, per i pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale 2011 (sia diretta sia tramite CAF) e che hanno avuto già la trattenuta del 1° e 2° (o unico acconto) ha provveduto a restituire con il rateo di pensione del mese di dicembre la differenza tra l'intero acconto già trattenuto al 99% e quanto previsto dal DPCM (82% dell'intero acconto 2011).

A titolo esemplificativo, se un pensionato ha già avuto trattenuto il 99% (990 euro) di quanto dovuto (1.000 euro), avrà restituita la differenza di 170 euro, calcolata tra il 99% di 1.000 euro (990 euro) già trattenuto e l'82% di 1.000 euro (820 euro) ricalcolato a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal DPCM in esame.

Se, invece, lo stesso pensionato ha avuto trattenuto un importo inferiore al 99%, ma superiore all'82%, avrà restituito il maggior importo trattenuto: per cui, ad esempio, se la sua trattenuta sia stata pari a 900 euro, l'importo del rimborso sarà pari a 80 euro. Infine, se l'importo trattenuto è stato inferiore all'82% dovuto, l'Istituto provvederà ad inviare la consueta comunicazione di debito residuo da modello 730, indicando, per la voce acconto Irpef, l'importo dovuto al netto del differimento del 17%: nell'esempio di cui sopra, nel caso in cui la trattenuta sia stata pari a euro 400, l'importo da versare a cura dell'interessato sarà pari a euro 420.

Invece, per i trattamenti pensionistici in carico presso la sede di Roma estero tale restituzione verrà effettuata sulla rata di gennaio 2012.

Il Dirigente Generale

CONGEDI PARENTALI: domande e risposte

Posso scegliere il periodo del congedo? Ad esempio: una settimana, un mese, mezz'anno, l'intero biennio?

Certamente. Il congedo è una sua prerogativa e può essere preso in modo frazionato secondo le esigenze dell'interessato. Con due paletti:

- 1) deve essere fruito entro 60 giorni dalla richiesta;
- 2) non può superare la durata massima complessiva di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa del dipendente che lo utilizza.

E se in famiglia ci sono due persone in condizione di handicap grave?

Il congedo può essere utilizzato per ciascuna persona con handicap grave, ma i periodi di congedo straordinario rientrano comunque nel limite massimo di due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore per gravi e documentati motivi familiari.

Nel caso del dipendente che prende il congedo in modo frazionato e a distanze ravvicinate, come vengono calcolati le giornate festive e i fine settimana?

Tra un periodo di assenza e il successivo è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro, di modo che non vengano calcolati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche. Ad esempio, manca il requisito della ripresa del lavoro nell'ipotesi di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva e anche nell'ipotesi in cui le ferie siano fruito in prosieguo. Ciò non significa ovviamente che dopo un periodo di congedo non possano essere autorizzate le ferie, o qualche altro tipo di congedo o permesso. Significa che due differenti frazioni di congedo intervallate da ferie o altro tipo di assenza comportano che nel calcolo dei giorni consumati a titolo di congedo straordinario verranno ricompresi anche i giorni festivi e i sabati.

Spetta il congedo anche per il familiare ricoverato?

No, se il ricovero è a tempo pieno. Ma non è un no

assoluto. Infatti è concesso il congedo se i sanitari della struttura richiedono per l'efficacia della cura la presenza del lavoratore che presta assistenza.

A quante persone può essere riconosciuto il diritto al congedo?

A una sola persona. Il congedo - e il discorso vale anche per i tre giorni permessi al mese - non può essere riconosciuto a più di un lavoratore o lavoratrice per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Il congedo può però essere utilizzato solo dal dipendente legittimato a fruire dei permessi mensili.

Se si tratta però di un figlio con handicap grave i diritti al congedo straordinario biennale ed ai permessi mensili sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che ne possono fruire alternativamente, ora l'uno ora l'altro, a seconda delle necessità personali e familiari.

Ovviamente in questi casi il congedo resta sempre oggettivamente uno solo e non può raddoppiare.

Cosa spetta al lavoratore durante il congedo?

Al lavoratore spetta la conservazione del posto di lavoro, gli è inibita la possibilità di svolgere qualsiasi tipo di lavoro, gli viene pagata un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e infine riconosciuta la contribuzione figurativa ai fini della pensione per i vari periodi di assenza.

L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 43.579,06 euro annui per il congedo di durata annuale (valore riferito al 2011). Tale importo è annualmente rivalutato, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il decreto legislativo aggiunge che chi utilizza il congedo per un periodo continuativo non superiore a sei mesi ha diritto a permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativo. I permessi, oltre a non essere retribuiti, non danno diritto alla contribuzione figurativa.

Cosa non spetta?

Non spetta la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, in relazione ai periodi di assenza sul lavoro.

TRANSITO DI PERSONALE MILITARE ALL'IMPIEGO CIVILE: QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO?

Pubbllichiamo il testo della circolare di Persomil Prot. Nr. 0071075 del 18.10.2011

Relativa alla applicazione del Decreto Interministeriale 18.04.2002 riguardante il *Trattamento economico del personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri Giudicato non idoneo al servizio militare in condizione per lesioni riconosciute o meno dipendenti da causa di servizio, che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.*

IL TESTO:

Premessa e finalità

In considerazione dei numerosi quesiti che continuano a pervenire in materia di trattamento economico spettante al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare per lesioni riconosciute o meno dipendenti da causa di servizio, che transita nelle aree funzionali del personale civile, con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti in ordine alle modalità ed alle relative procedure contabili.

Aspetti procedurali del trattamento economico

La sottoscrizione del contratto individuale da parte del militare che transita nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, rappresenta il momento costitutivo del rapporto di lavoro. Da tale data il dipendente è sottoposto alla disciplina contrattuale e legislativa prevista per l'impiego civile.

La Direzione Generale per il personale civile, competente, tra l'altro, a determinare il trattamento economico, acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti – continuativi e pensionabili – percepiti alla data del giudizio di non idoneità al servizio militare, indirizzando la relativa richiesta:

- all'ultimo Ente di servizio per gli ex militari appartenenti all'Esercito ed all'Aeronautica;

- alla 9^a e 10^a Divisione della Direzione Generale del Personale militare ed a Maricommi – Reparto trattamento pensionistico Nucleo operativo – per gli appartenenti alla marina Militare;

- al Comando Generale dei carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per gli appartenenti ai Carabinieri.

Ricevuta la documentazione contabile questa Direzione Generale provvede alla determinazione degli emolumenti spettanti. Il trattamento economico è quello stabilito dal Contratto Collettivo nazionale in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora l'importo risulti inferiore a quello in godimento da militare. Ricevuto il provvedimento di determinazione sti-

pendiale adottato da questa Direzione, l'Ente di destinazione del personale in argomento, dovrà provvedere all'adeguamento del trattamento economico, effettuando gli eventuali conguagli. Di seguito si forniscono in ordine ad alcune specifiche problematiche che hanno formato oggetto di quesiti da parte del personale interessato.

Assegno personale

L'art. 2, c.8, del decreto interministeriale 18.04.2002 dispone che "nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'ecedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi". A tale riguardo si evidenzia che l'assegno riassorbibile viene calcolato sulla base di un raffronto tra gli emolumenti – fissi e continuativi – che compongono la retribuzione percepita nella posizione di militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità, indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante da civile, costituita da stipendio determinato dal C.C.N.L., in vigore, retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) ed indennità di amministrazione.

Tale assegno si aggiunge allo stipendio percepito nella fascia economica attribuita al momento dell'inquadramento e viene ridotto fino a totale riassorbi-

mento, con i successivi incrementi retributivi. I futuri miglioramenti economici spettanti a vario titolo al personale civile non hanno pertanto, effetto sulla retribuzione dell'ex militare fino a concorrenza dell'assegno stesso.

Il riassorbimento dell'assegno si verifica anche in caso di progressioni economiche.

Indennità di amministrazione

L'indennità di amministrazione è inclusa nel calcolo dell'assegno personale, così come previsto dalla disciplina attualmente vigente.

Si precisa, a tale proposito, che la normativa contrattuale succedutasi nel tempo non lascia alcuna discrezionalità all'Amministrazione in ordine all'inserimento di detta indennità nel calcolo dell'assegno suddetto, pur trattandosi di emolumento di natura accessoria. Occorre, infatti preliminarmente evidenziare che l'art. 2, comma 8, del decreto interministeriale in oggetto prevede che il raffronto venga effettuato tra le componenti stipendiali fisse e continuative, a prescindere che siano fondamentali o accessorie. Ciò premesso si rappresenta che il CCNL 16/05/1995 – comparto Ministeri personale non dirigente – parte normativa 1994/1997, all'art. 34, comma 2, recante disciplina della retribuzione accessoria, configura tale indennità come assegno tabellare da corrispondersi per dodici mensilità nella misura indicata espressamente per ciascuna Amministrazione con caratteri di generalità e continuità. Con il successivo CCNL 1998/2001 – art. 28 – a conferma di tale

impostazione, l'indennità di amministrazione è stata espressamente inclusa tra le voci che contribuiscono a comporre la struttura della retribuzione. Da ultimo il Contratto integrativo del comparto Ministeri datato 16.05.2001, nel ricomprendere tale indennità tra le voci che compongono la retribuzione individuale mensile, ne ribadisce il carattere fisso e continuativo. Si soggiunge, peraltro, che tale indennità è assoggettata alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio. Pertanto è la stessa fonte contrattuale che, senza fare distinzione tra trattamento fondamentale ed accessorio, considera espressamente l'indennità di amministrazione parte integrante dello stipendio base.

Cause di servizio

A decorrere dal 1 gennaio 2009 ai sensi dell'art. 70 della legge 133/2008, il riconoscimento della causa di servizio non comporta più un incremento percentuale sul trattamento economico. Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari, per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, sebbene inizia quando ancora rivestivano lo status militare non sia stata conclusa, con provvedimento definitivo, prima del transito nei ruoli del personale civile.

La presente circolare sostituisce le disposizioni in materia di trattamento economico contenute nella circolare del 9 giugno 2010 n. 46927.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Enrica PRETI)

CIRCOLARE INTERNI TERAPIE SALVAVITA

La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'Interno ha comunicato che la disposizione contrattuale che disciplina le terapie salvavita è stata oggetto di approfondimenti, in relazione al particolare aspetto del periodo che può essere computato nella disciplina di miglior favore. I profili di criticità emersi dalla formulazione poco chiara della norma, nonché gli indirizzi adottati in materia nell'ambito di alcuni comparti del pubblico

impiego, hanno ingenerato dubbi sulla possibilità di applicare la disposizione in esame anche per i periodi di convalescenza consequenziali alla sottoposizione alle terapie salvavita. Peraltro, è evidente come, la finalità dell'istituto in esame sia quella di garantire un'effettiva ed ampia tutela dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie, considerato, altresì, che gli effetti delle predette terapie pongono, spesso, l'operatore di polizia in condizioni di

temporanea incapacità alla prestazione lavorativa, per un lasso di tempo maggiore rispetto alla generalità dei lavoratori (in ragione dei particolari requisiti di idoneità al servizio previsti per il personale della Polizia di Stato). Pertanto, sulla base degli approfondimenti svolti con altri uffici, si può affermare che anche i giorni consequenziali alla somministrazione delle citate terapie, occorrenti per la ripresa fisica, debbano essere equiparati al servizio effettivamente prestato, dovendosi interpretare la locuzione "giorni dovuti alle citate terapie", come esplicitazione del rapporto di causalità intercorrente tra l'effettuazione della terapia e i giorni di

assenza comunque collegati alle terapie medesime. Per quanto attiene, gli aspetti relativi alla documentazione, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha precisato che i giorni di assenza, come normativamente stabilito, dovranno essere certificati dalla "competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria". A tal riguardo, è stato evidenziato che la predetta documentazione dovrà attestare l'esistenza della grave patologia ed il nesso causale tra il trattamento terapeutico e i giorni di assenza indispensabili per la ripresa fisica del dipendente.

Sentenza della Corte dei Conti

Pensioni ai superstiti: le quote per gli eredi le fissa la legge

■ DI PAOLA BRIGUORI *

Art. 1, legge n. 335/9195 Pensioni pubbliche Pensione indiretta o di reversibilità Superstiti

Aliquote spettanti Coniuge legalmente separato Figlio minore nato fuori dal matrimonio Esclusione del coniuge legalmente separato superstite Inammissibilità Spettanza ad entrambi nelle percentuali previste dalla legge (60% e 20%)

Nel caso di decesso di dipendente pubblico con diritto a pensione, la pensione indiretta deve essere attribuita al coniuge legalmente separato nella percentuale del 60% e al figlio minore nato fuori matrimonio nella percentuale del 20%, a nulla rilevando lo status di coniuge legalmente separato. La determinazione delle quote di pensione di reversibilità spettanti ai diversi aventi diritto è determinata direttamente dalla legge ed è escluso ogni potere discrezionale del giudice di stabilire le quote diversamente in relazione alla capacità reddituali dei diversi soggetti.

La sentenza n. 395 del 17 ottobre scorso riguarda la controversia sorta a seguito del decesso di un dipendente pubblico che ha lasciato una moglie da cui era separato consensualmente e un figlio minore avuto da un'altra donna. L'Inpdap di Firenze aveva liquidato la pensione

indiretta in favore del figlio minore, nella misura del 20%, mentre con separato provvedimento aveva concesso la pensione nella misura del 60% in favore dell'ex coniuge separata consensualmente.

La madre del minore si è rivolta alla Corte dei conti, contestando l'operato dell'istituto previdenziale e deducendo il diritto del figlio alla percezione della pensione indiretta a titolo di unico erede, con spettanza della riliquidazione dell'importo nella misura del 70% e contestuale esclusione della ex moglie dal beneficio in godimento, visti i livelli reddituali di cui la stessa era titolare.

La Corte dei conti - sulla base della nor-

mativa di settore e della giurisprudenza formatasi in materia - non ha potuto che respingere le doglianze della madre del minore. Ha osservato il giudice contabile che la determinazione delle quote di pensione di reversibilità spettanti ai diversi aventi diritto è fissata direttamente dalla legge ed è escluso ogni potere discrezionale del giudice di stabilire le quote diversamente in relazione alla capacità reddituali dei diversi soggetti (Corte conti, sez. giurisdiz. Regione Lazio, 11 giugno 2009 n. 1112), mentre è possibile individuare contenuti precettivi ulteriori; essi riguardano esclusivamente il legislatore, autorizzato a disporre la spettanza del trattamento pensionistico di reversibilità o di una diversa quota o,

in generale, la sussistenza di specifici presupposti in ordine alla concessione del beneficio pensionistico (Cass., sez. Lavoro, 25 febbraio 2009 n. 4555). Il giudice ha evidenziato come non possa invocarsi la normativa di divorzio per escludere la ex moglie dal beneficio, atteso che la posizione del coniuge separato non è comparabile con quella del divorziato (cfr. Cass., n. 15516/2003). Pertanto, la suddivisione delle percentuali disposte dall'Inpdap deve ritenersi corretta. Non ci si può, peraltro, esimere dal rilevare che la norma applicabile alla specie verosimilmente è stata concepita avendo a riferimento la figura dell'ex coniuge

in generale, la sussistenza di specifici presupposti in ordine alla concessione del beneficio pensionistico (Cass., sez. Lavoro, 25 febbraio 2009 n. 4555).

Il giudice ha evidenziato come non possa invocarsi la normativa di divorzio per escludere la ex moglie dal beneficio, atteso che la posizione del coniuge separato non è comparabile con quella del divorziato (cfr. Cass., n. 15516/2003).

Pertanto, la suddivisione delle percentuali disposte dall'Inpdap deve ritenersi corretta. Non ci si può, peraltro, esimere dal rilevare che la norma applicabile alla specie verosimilmente è stata concepita avendo a riferimento la figura dell'ex coniuge

* Magistrato della Corte dei conti

ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI

La legge 104/92 si applica anche ai disabili

Con la NOTA OPERATIVA N. 42 del 2.12.2011 l'Inpdap ha fornito chiarimenti in merito al Differimento di versamento di acconti di imposta di cui al DPCM 21 novembre 2011.

IL TESTO DELLA NOTA:

Il DPCM richiamato in oggetto ha previsto un differimento, al saldo da effettuare nel 2012, di 17 punti percentuali da applicarsi all'atto del versamento dell'acconto, in scadenza al 30 novembre 2011, a carico dei soggetti persone fisiche tenuti a tale adempimento.

All'art. 1, comma 5, è altresì disposto che tale differimento produce effetti "esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". Pertanto, vanno esclusi dalla rideterminazione dell'acconto all'82% i soggetti che hanno avuto trattenuta solo la prima rata di acconto 2011 da assistenza fiscale.

L'Inpdap, in qualità di sostituto d'imposta, per i pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale 2011 (sia diretta sia tramite CAF) e che hanno avuto già la trattenuta del 1° e 2° (o unico acconto) ha provveduto a restituire con il rateo di pensione del mese di dicembre la differenza tra l'intero acconto già trattenuto al 99% e quanto previsto dal DPCM (82% dell'intero acconto 2011).

A titolo esemplificativo, se un pensionato ha già avuto trattenuto il 99% (990 euro) di quanto dovuto (1.000 euro), avrà restituita la differenza di 170 euro, calcolata tra il 99% di 1.000 euro (990 euro) già trattenuto e l'82% di 1.000 euro (820 euro) ricalcolato a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal DPCM in esame.

Se, invece, lo stesso pensionato ha avuto trattenuto un importo inferiore al 99%, ma superiore all'82%, avrà restituito il maggior importo trattenuto: per cui, ad esempio, se la sua trattenuta sia stata pari a 900 euro, l'importo del rimborso sarà pari a 80 euro.

Infine, se l'importo trattenuto è stato inferiore all'82% dovuto, l'Istituto provvederà ad inviare la consueta comunicazione di debito residuo da modello 730, indicando, per la voce acconto Irpef, l'importo dovuto al netto del differimento del 17%: nell'esempio di cui sopra, nel caso in cui la trattenuta sia stata pari a euro 400, l'importo da versare a cura dell'interessato sarà pari a euro 420.

Invece, per i trattamenti pensionistici in carico presso la sede di Roma estero tale restituzione verrà effettuata sulla rata di gennaio 2012.

Il Dirigente Generale

INDENNITA' DI MOBILITA' E PENSIONE PRIVILEGIATA

(Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 10 novembre 2011 n. 26297, dep. il 7.12.2011)

Con sentenza 10 novembre 2011 n. 26297, depositata il 7.12.2011, la Corte di Cassazione, sez. lavoro, nel confermare le decisioni favorevoli dei giudici di merito (primo grado ed appello), ha affermato il diritto del ricorrente, titolare di pensione privilegiata erogata dall'Inpdap e riconosciuta a seguito di infortunio dipendente da causa di servizio occorsogli mentre svolgeva il servizio militare, di percepire contestualmente anche l'indennità di mobilità a seguito della cessazione del lavoro svolto presso un privato.

Il diritto del ricorrente si fonda essenzialmente sul fatto che, nella specie, si tratta di una pensione ben diversa da quelle per le quali la vigente normativa sul punto prevede l'incompatibilità con l'indennità di mobilità. Infatti, l'art. 6, comma 7, del d.l. n. 148 del 20.05.1993, conv. in l. 236/93, prevede l'incompatibilità dell'indennità di mobilità con "i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavori autonomi". Nel caso di specie, la pensione erogata dall'Inpdap al ricorrente non solo ha natura risarcitoria ma non è neppure a carico del-

l'A.G.O. come specificato dalla legge ora citata, né è sostitutiva, esonerativa o integrativa dell'AGO.

Infatti, le forme previdenziali "alternative" dell'assicurazione generale obbligatoria si distinguono in:

a) forme esclusive: interessano impiegati ed operai dello Stato ed altri enti pubblici specificamente individuati ai quali sia garantito un trattamento di quiescenza;

b) forme sostitutive: interessano impiegati e/o operai a rapporto di lavoro privato dipendenti sia da enti pubblici che da privati, quando la legge generale prevede una forma specifica di previdenza in sostituzione di quella generale;

c) forme esonerative: sono istituite nel contesto aziendale ai sensi degli artt. 28-32 del r.d. n. 636/1939, legge n. 956/1940 e dell'art. 15 della legge n. 55/1958, autorizzato con apposito decreto ministeriale di esonero dall'obbligo di contribuzione alla assicurazione generale obbligatoria.

La pensione privilegiata oggetto della presente decisione ha natura invece risarcitoria ed indennitaria e non previdenziale, atteso che l'infortunio occorso al ricorrente e riconosciuto meritevole di pensione è avvenuto durante il servizio sostitutivo della leva. Solo nell'ipotesi in cui avesse avuto natura previdenziale e fosse rientrata in una delle forme innanzi specificate (ad es. la pensione privilegiata ordinaria), la pensione privilegiata sarebbe stata incompatibile con l'indennità di mobilità. Ma così non è proprio per la natura risarcitoria della stessa ed in ragione di ciò il ricorrente ha avuto il riconoscimento del diritto a percepire entrambi gli emolumenti contemporaneamente (mobilità e pensione risarcitoria).

Avv. Daniela Carbone
FONTE: LA PREVIDENZA.IT

Consiglio di Stato

L'amministrazione deve motivare il no al riconoscimento della causa di servizio

Nel caso di diniego del riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, l'attivazione della procedura contenziosa non comporta a carico della commissione medica di seconda istanza, l'obbligo di ulteriori accertamenti medici. Tali accertamenti devono essere effettuati solo se le conclusioni della commissione medica ospedaliera non siano appropriate e le motivazioni non siano convincenti.

1. Premessa

Con la sentenza n. 3329/2011 il Consiglio di Stato ha precisato che l'amministrazione è tenuta alla motivazione specifica del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della

infermità del lavoratore, nella ipotesi in cui tale provvedimento si basi sul parere del comitato pensioni privilegiate ordinarie, disattendendo il parere contrastante della commissione medica ospedaliera.

Può adottare una motivazione per relationem allorché intenda adeguarsi al parere contrario già espresso.

Si precisa, altresì, che nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da una causa di servizio di infermità contratta dal dipendente pubblico, come da giurisprudenza sul tema devono essere acquisiti i pareri sia della commissione medica ospedaliera, sia del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Non è sufficiente il diniego fondato sul recepimento acritico del parere reso da quest'ultimo, poiché occorre l'amministrazione dia contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto di adeguarsi ad esso.

2. Conclusioni

Nella sentenza in commento, ricordando precedente giurisprudenza consolidata in materia, è stato precisato dai giudici del Consiglio di Stato che la normativa in materia concepisce la Commissione Medica Ospedaliera e il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie quali organi rispettivamente di primo e di secondo grado, per cui il parere del secondo prevale naturalmente su quello della prima. L'ente datore di

lavoro deve motivare autonomamente la propria decisione qualora voglia discostarsi dal parere del C.P.P.O., non quando lo recepisca.

Riportandosi a tali considerazioni il Consiglio di Stato ha, quindi, rigettato l'appello che era stato promosso dagli eredi di un soggetto, contro la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso volto al riconoscimento della causa di servizio nonché al diritto alla pensione privilegiata a seguito di infarto al miocardio.

Fonte: Altalex.

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA È DISPONIBILE PER GLI ABBONATI NELL'AREA RISERVATA NELLA SEZIONE "SENTENZE"

TAR DELL'UMBRIA

Carabinieri: sì all'iscrizione e agli incarichi nei partiti

Un carabiniere scelto Guido Lanzo, in servizio presso il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Terni era stato punito con 5 giorni di consegna di rigore. Presentato il ricorso gerarchico, questo era stato respinto. La motivazione era legata al suo ruolo nell'ambito di un partito politico. Veniva quindi presentato ricorso al Tar Umbria.

La prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria ha dato ragione al carabiniere e ha condannato l'Amministrazione Difesa a pagare le spese processuali. Nella sentenza i giudici affermano che non è ravvisabile, "un divieto di iscrizione e, a fortiori, di assunzione di cariche in seno ai partiti politici, nei confronti del personale delle Forze Armate" se l'attività viene svolta secondo quanto stabilito dalle norme di legge, e cioè "non durante l'attività di servizio, né in luoghi a ciò destinati, né indossando l'uniforme o qualificandosi in relazione all'attività di servizio come militare o rivolgendosi ad altri militari in divisa o qualificandosi come tali".

La sentenza inoltre stabilisce che, "le limitazioni all'esercizio di attività politica da parte del personale militare, non riguardano direttamente il diritto di iscrizione ai partiti o le attività che possono essere svolte all'interno di essi, bensì mirano a separare l'attività di servizio da quella politica, consentita (oltre che in conseguenza delle candidature alle elezioni politiche ed amministrative, in relazione alle quali il rapporto di servizio è sospeso) se svolta a titolo personale e fuori dalle condizioni espressamente individuate dalla legge (quali indici presuntivi di collegamento dell'attività politica del singolo militare con le Forze Armate, come tali)".

Ferie e riposi non goduti: prescrizione decennale

La Corte di Cassazione, ha ribadito recentemente come più volte affermato in precedenti sentenze, che "l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro".

Essendo l'indennità in rapporto di corrispettività, hanno osservato i giudici della Suprema Corte, con la prestazione lavorativa, che avrebbe dovuto essere effettuata nel periodo dedicato di riposo, essa ha natura risarcitoria, in quanto può essere correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo al risarcimento del danno, comprendente la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie e al riposo, la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore per il mancato recupero psicofisico, e che comunque soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c. e non a quella quinquennale ex art. 2947 c.c....)

IL TESTO DELLA SENTENZA È DISPONIBILE PER GLI ABBONATI SUL NOSTRO SITO
www.ilnuovogiornaledeimilitari.it

IL GARANTE DELLA PRIVACY AVVIA UN PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA

TUTELA DEI DATI DEL DIPENDENTE

Il Garante per la protezione dei dati sensibili ha chiesto al Comando generale dell'Arma dei carabinieri di far pervenire entro il 31 gennaio 2012, ogni elemento utile a chiarire eventuali violazioni del diritto alla riservatezza di un dipendente.

Il procedimento si riferisce ad una segnalazione fatta, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b, del D.L. 196 del 30 giugno 2003, da un maresciallo dell'Arma.

Il sottufficiale, infatti, ha denunciato come la scala gerarchica abbia notificato ad un numero imprecisato di colleghi con anomale forme di notifica individuale, la sua adesione ad uno specifico partito politico.

Il militare sarebbe stato, peraltro, additato quale esempio negativo, da non emulare, e poi fatto oggetto di provvedimenti sanzionatori.

Secondo la denuncia all'esame del Garante, sarebbero stati invitati i comandi periferici a notificare al personale dipendente un atto attestante i dati anagrafici nonché l'adesione del militare ad uno specifico partito politico, al fine di assicurare che la circostanza fosse conosciuta da tutto il personale appartenente alla Forza armata.

Tale divulgazione di dati sensibili avrebbe avuto ripercussioni di carattere personale sul maresciallo che sarebbe stato bersagliato di telefonate di ogni genere, anche denigratorie, da commilitoni attestati su posizioni politiche diverse.

Con il procedimento avviato, il Garante verificherà se l'Arma dei Carabinieri abbia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del D.L. 196 del 30 giugno 2003, adeguatamente tutelato "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Le vostre lettere



Blocco dell'Ausiliaria: lettera ai senatori del PD

Segnaliamo la lettera inviata da alcuni abbonati ai senatori firmatari della P.D.L. N. 2158 senatori SCANU, PEGORER, ecc. (PD) riguardante: "Sanatoria per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997"

Questo il testo :
Gent.mo Senatore,
essendo nel novero di coloro che sono interessati all'emanazione del PDL in oggetto, poiché posti in quiescenza nella posizione di riserva tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre

1997 con gravi sperequazioni economiche rispetto ai colleghi andati in pensione prima o dopo il suddetto periodo che hanno potuto beneficiare di un miglior trattamento pensionistico, siamo a conoscenza dell'esistenza delle varie iniziative parlamentari presentate nella corrente legislatura al fine di sanare tale situazione.

Ci permettiamo quindi di evidenziare alle SS.LL. che il P.D.L. N. 2158, in corso di esame, a nostro avviso sembrerebbe contenere una lacuna giacché la normativa di riferimento citata è quella della sola categoria dei Sottufficiali, mentre non viene richiamata quella della categoria degli Ufficiali (Legge 30 aprile 1954, n. 113) e quel-

la della categoria Vicebrigadieri, Graduati e Militari (Legge 1° febbraio 1989 n. 53) nei testi all'epoca vigenti.

Tale circostanza appare richiedere un'integrazione della norma come da noi di seguito evidenziato" ciò al fine di non escludere dal provvedimento gli Ufficiali, i Vicebrigadieri, i Graduati e Militari anch'essi posti nella riserva nel periodo 28/09/1996 - 31/12/1997:

DISEGNO DI LEGGE (Atto Senato n. 2158) Art. 1.

(Collocamento nella posizione di ausiliaria per talune categorie di personale militare e delle Forze di polizia ad ordinamento

militare)

1. Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare che era cessato dal servizio a domanda, nel periodo compreso tra il 28 settembre 1996 ed il 31 dicembre 1997, in possesso del requisito previsto dall'articolo 43, commi 4 e 5, della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 6, commi 5 e 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, dall'articolo 44, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni, e dall'articolo 10, comma 1, della legge 1 febbraio 1989 n. 53, nei testi all'epoca vigenti, e che era stato collocato nella posizione di riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che non ha beneficiato della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 7, del decreto le-

gislativo 30 aprile 1997, n. 165, è collocato nella posizione di ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio per un periodo di

cinque anni e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Per quanto possa essere utile alle SS.LL. si evidenzia l'esistenza delle seguenti altre proposte afferenti la *vexata quaestio*: P.D.L. N. 3387 D'iniziativa dei Deputati RUGGHIA, GAROFANI, VILLECCO CALIPARI, RECCHIA, LAGANÀ FORTUGNO, LETTA, GIACOMELLI, FIORONI, LA FORGIA, MIGLIAVACCA, MOGHERINI REBESANI, ROSATO, SERENI, TOCCI, VICO

"Disposizioni perequative in materia di collocamento nella posizione di ausiliaria del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda e collocato in quiescenza nella posizione di riserva tra il 28 settembre 1996 e il 31 dicembre 1997" (Pre-

sentata il 13 aprile 2010) e la D.L. N. 1796 D'iniziativa del Deputato Pionati "Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, e dell'articolo 1, commi 178, 179 e 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare" (Presentata il 15 ottobre 2008).

Con l'occasione evidenziamo la possibilità che al provvedimento in oggetto possa essere riunito il sopracitato P.D.L. N. 1796 dell'On. Pionati che attiene alla specifica situazione del personale che è stato collocato nella riserva nel citato periodo pur avendo presentato le rispettive domande di pensione con congruo anticipo rispetto alla fatidica data del 28 settembre 1996 che non sono state perfezionate in tempo utile.

Col. (Ris) G.di F.
Pietro Galasso

Capitano di Fregata
(Ris.) Daniele Ambrosi

TARANTO: le spiagge della Marina "regalate" ai privati?

Ciò che potrà accadere nel prossimo futuro sarà che gli Organismi di Protezione Sociale del personale Sottufficiali e Sottocapi, verranno affidati a ditte esterne che ne gestiranno la vita ed i rapporti sociali dei frequentatori. Come è noto gli O.P.S. si inseriscono istituzionalmente nell'attività funzionale delle FF.AA. allo scopo di favorire l'efficienza psicofisica, l'aggregazione sociale, l'arricchimento culturale nonché rapporti di democratica interazione con la collettività esterna per il pieno sviluppo della persona umana dedicata al bene comune della difesa della Patria. Inoltre hanno lo scopo di conservare vincoli di solidarietà militare tra Ufficiali, Sottufficiali e Sottocapi. Nonostante ciò, la Marina di Taranto, in particolare nel caso degli O.P.S. dedicati alle spiagge, rimane ancora chiusa in una anacronistica e dispendiosa divisione fra i luoghi frequentati esclusivamente dagli Ufficiali e i luoghi frequentati dal resto del personale. In questi anni notevole è stato l'impegno della rappresentanza per scardinare questa atavica cultura, che persiste nonostante le chiare direttive ministeriali. Di certo ci si è adoperati nel tempo per equilibrare la qualità dei servizi offerti dalle diverse strutture, grazie soprattutto all'impegno e la dedizione del personale militare che nel tempo è stato impegnato nella gestione degli stabilimenti stessi. Il COCER Marina, recentemente, ha avuto certezza dal Capo di Stato Maggiore circa lo stanziamento di 8 milioni di euro per le sedi di Taranto, Roma e Augusta. Intanto cosa succede a Taranto? Nei fatti si stanno "regalando", a ditte private, gli stabilimenti balneari dell'isola di Pietro e quello dei Sottufficiali e Sottocapi. Per lo stabilimento dedicato agli Ufficiali non si è ritenuto opportuno procedere con le stesse modalità. Tutto ciò accade, senza aver mini-

mamente coinvolto la Rappresentanza Militare deputata a trattare materie riguardanti il benessere del personale. Per quanto attiene lo specifico, verrebbero esternalizzati tutti i singoli servizi, comprese le serate danzanti, cambiando nella sostanza il sistema di gestione. Per capire cosa potrà accadere nel futuro sarebbe opportuno mettersi, nei panni dell'imprenditore che vincerà l'appalto. Secondo quanto previsto dal , l'azienda avrà spese per nuove strutture per centinaia di migliaia di euro. Naturalmente ci saranno anche spese per i dipendenti, i quali saranno giustamente tutelati dai loro sindacati. Buon senso vuole che o, verrà dato l'appalto per 5-10 anni per ammortizzare le spese nel tempo, o si alzeranno i prezzi per gli abbonamenti di almeno dieci volte. I Comandanti dei dipartimenti e i direttori dei servizi di commissariato cambieranno, e la ditta privata che gestirà le spiagge rimarrà la stessa. Chi sarà il "proprietario"? Lo Stato, i militari frequentatori o nei fatti qualcun altro?

Se le cose non andranno bene, la rappresentanza a chi si rivolgerà? Che forza avrà nel far valere le sue ragioni? Chi risolverà i problemi che si presenteranno, ad esempio se il personale delle ditte sciopererà? Forse il personale lì destinato?

Naturalmente in un contesto di tagli sugli stipendi, questi organismi diventano indispensabili per il benessere del personale, le loro famiglie e per il funzionamento dello strumento militare.

Non stona tutto ciò con il problema degli esuberanti? Perché il personale civile e militare, che non trova soddisfazioni professionali, non può essere impiegato in quei luoghi, per fare a costo zero, quello che si chiede alla ditta esterna, che introiterà tutti gli incassi? In città vi è un esempio a livello nazionale che è il castello Ara-

gonese, dove 7 dipendenti civili e 5 sottufficiali stanno facendo splendere, con il loro quotidiano, un tesoro di inestimabile valore. Perché non si può prendere esempio da gestioni virtuose come queste?

Perché non sono state coinvolte e ascoltate le associazioni d'arma e di categoria (ANMI, UNUCI, UNSI ecc. ecc.), come avviene in altre città, in considerazione che sono senza scopo di lucro?

Perché non sono stati specificati i limiti dei prezzi o il tempo dato in concessione?

Perché non è stata interpellata la rappresentanza militare se nella sostanza cambia tutto?

Perché il bando è stato presentato alla vigilia (lavorativa) delle festività natalizie e il termine è 28 giorni dopo, cioè la vigilia della partenza dell'attuale Comandante in Capo del Dipartimento Marittimo, non dando la possibilità a tutti di organizzarsi (associazioni militari comprese)?

Perché esporsi a tutti questi dubbi, ai quali ci sono risposte, nei fatti, non convincenti per il personale? Perché esporsi a forti critiche, anche da parte dell'opinione pubblica, visto che si tratta anche della gestione di una spiaggia sita sull'isola, alla quale accedono anche cittadini?

L'auspicio è che la direzione di Commissariato, che ha indetto il bando, comprenda il forte malcontento che si è levato dalla base nei giorni di Natale e sospenda immediatamente il bando. Si renderebbe necessario un tavolo di lavoro presso lo Stato Maggiore con le rappresentanze. Ciò al fine di sgomberare la preoccupazione che, questi tipi di atteggiamenti e modo di amministrare, possano rappresentare la punta di un iceberg di gestioni del patrimonio della difesa, all'atto pratico di tipo privatistico, facendo sentire il personale ospite in casa propria.

Antonello Ciavarelli e Giampaolo Vietri
Delegati Cocer marina

IN BREVE DAL NOSTRO SITO

www.ilnuovogiornaledeimilitari.it

Le ultime notizie su: Notizie, attualità, commenti, delibere della RM, circolari, concorsi, sentenze...

Mentre nell'area riservata agli abbonati troverete in esclusiva le nostre pubblicazioni e le banche dati aggiornate.

CAMPI GIOVANI DIFESA

Per l'estate del 2012 i dei figli del personale militare e civile appartenente ai Ministeri della difesa di tutti i Paesi associati saranno ammessi a tre campi: - International Clims Camp (ICC); - campo giovani di Ronda (Spagna); - campo giovani di Arâches (Francia). Le domande di partecipazione ai campi dovranno essere presentate al comando/ente di appartenenza improrogabilmente entro il 22 marzo 2012.

LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE NELLE P.A. - CIRCOLARE PERSOCIV

Il Decreto Salva Italia stabilisce che dal 7 marzo 2012, stipendi, pensioni e compensi, pagati dalla pubbliche amministrazioni devono essere erogati attraverso strumenti di pagamento elettronici bancari o postali. Tutti i soggetti interessati potranno comunicare le nuove modalità di pagamento mediante compilazione di apposito modulo.

PUNTEGGIO I° MARESCIALLI

Comunicazione del punteggio ai primi marescialli valutati per il conferimento della qualifica di luogotenente, riferita all'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2009

RIMBORSO ASILI NIDO

Rimborso parziale delle spese sostenute per le rette di asili nido - Destinatario del beneficio è il personale militare dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare avente figli di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni

FORMAZIONE AVANZATA: CIRCOLARE SME

Programmazione corsi di formazione avanzata per Ufficiali, Sottoufficiali e Volontari in servizio permanente in territorio nazionale. Servizi di Caserma. Disposizioni sull'impiego del personale
Fonogramma dello Stato Maggiore Esercito relativo all'aggiornamento della direttiva 2938 - Edizione 2009.

UFFICIALI ASPETTATIVA ARQ

Con tre messaggi vengono dettate disposizioni in merito all'Aspettativa per riduzione quadri degli Ufficiali EI, MM, AM - al 31 dicembre 2011.

BENESSERE DEL PERSONALE

Guida pratica per gli interventi assistenziali e benefici previdenziali a favore del personale militare e civile della difesa

PUNTEGGI LUOGOTENENTI

Comunicazione punteggi e conferimento qualifica di luogotenente dei primi marescialli dell'Esercito. Aliquota 31.12.2008.

ALIQUOTE UFFICIALI GENERALI

Aliquote di ruolo degli ufficiali generali e dei colonnelli dell'Esercito in servizio permanente effettivo da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta, per il 2012.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IDONEITA'

Publici dipendenti: permanente inidoneità psicofisica al lavoro.

CONVENZIONE MINISTERO DIFESA - L'UNIVERSITÀ

Convenzione tra Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Civile e l'Università

degli Studi di Macerata -Anno Accademico 2010-2011, per il riconoscimento di crediti formativi Art 22, co.13 Legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002).

INPDAP BORSE DI STUDIO

Scadono il 25 febbraio i termini per l'iscrizione ai corsi di perfezionamento in "Locazione e condominio" e "Mediazione familiare" organizzati dall'Università di Messina per i quali l'Inpdap ha messo a concorso borse di studio. Possono concorrere i dipendenti pubblici iscritti Inpdap e, qualora siano occupati presso aziende private di settori economici connessi ai temi formativi oggetto del corso, anche i figli o orfani di iscritti e di pensionati Inpdap.

INPDAP - LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE CON INPS

Con la determinazione n. 5802 del 23 gennaio 2012, il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, ha approvato le linee generali dell'Istituto per l'integrazione dell'Inpdap e dell'Enpals, in attuazione di quanto previsto dal decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, come modificato dalla legge 214 del 22 dicembre 2011, con la finalità di conseguire risparmi strutturali attraverso la riduzione delle spese complessive di funzionamento conseguente all'integrazione delle risorse degli Enti interessati nei grandi progetti di innovazione ed efficientamento sui quali si è focalizzata la strategia dell'Inps. Nella determinazione si dà mandato al direttore generale di porre in essere ogni azione necessaria all'attuazione del percorso di integrazione, impegnandolo a riferire mensilmente sull'avanzamento delle attività e sui risultati raggiunti e a proporre eventuali iniziative da adottare in relazione al complesso delle azioni intraprese.

DISABILI. PERMESSI FINO AL TERZO GRADO

Focus su alcuni aspetti della circolare Inpdap 17/2011 sulla normativa in tema di permessi, congedi, aspettative. Chi assiste un familiare residente in un comune lontano oltre 150 chilometri deve dimostrare il viaggio.

CONCORSI PER VFP1

Oltre 2.000 posti disponibili per Volontari in Ferma Prefissata annuale nell'Esercito. Nuovi concorsi anche per Marina e Aeronautica. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, lunedì 23 gennaio, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2012. Determinazione del valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2011 con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

MINISTERO DELLA DIFESA: RIDUZIONE DEL 10% DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI

Il Consiglio dei Ministri di venerdì, 20 gennaio u.s., ha approvato su proposta del Ministro della difesa, Di Paola, uno schema di regolamento che apporta alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di organizzazione del Ministero della difesa, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli Enti vigilati.

DIFESA - BOZZA DEL CODICE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MOBBING

La bozza del Codice di Condotta per la prevenzione e il contrasto del mobbing, che l'Amministrazione della Difesa ha inviato per l'esame e l'approvazione che dovrà avvenire nel corso della riunione indetta in data 24.01.2012

POLIZIA: TURNI DI REPERIBILITÀ

Il 22 dicembre presso il Dipartimento della P.S. si è svolto un nuovo incontro tra le OO.SS. ed il Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali finalizzato a definire i criteri di ripartizione dei due istituti per l'anno 2012. E' stato confermato che sulla ripartizione dei turni di reperibilità, gli Uffici si sono mantenuti entro i limiti numerici assegnati, e che, in linea di massima, potrà essere confermato il criterio distributivo stabilito per il 2011....

rendità di inabilità

La rendita di inabilità permanente ricorre quando a seguito dell'infortunio o della tecnopatia siano residuati al lavoratore assicurato postumi di carattere permanente. Con l'entrata in vigore dell'articolo 13 del D. Lgs. 38/2000 residua soltanto per gli infortuni che si sono verificati e per le malattie professionali che sono state denunciate prima del 25 luglio 2000...

INDENNITA' DI TRASFERIMENTO: SENTENZA DEL TAR SARDEGNA

L'indennità spetta allorché il trasferimento sia avvenuto di autorità e il comune di destinazione sia diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla distanza delle due sedi....

IL NUOVO PIANO REGOLATORE DELLA MARINA A TARANTO

La Marina Militare, nei giorni scorsi ha presentato alla stampa una sorta di "piano regolatore" per Taranto con il quale si mettono a disposizione aree e siti che non risultano più di interesse della Difesa. Resi disponibili alla collettività ionica (privati o Enti pubblici) pezzi di territorio che la MM aveva acquisito per scopi militari...

URANIO: DIFESA CONDANNATA A RISARCIRE REDUCE IRAQ MALATO

Il ministero della Difesa è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti di un ex militare della Folgore della provincia di Siena, reduce da una missione in Iraq, affetto da un linfoma non Hodgkin, neoplasia maligna del tessuto linfatico.

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 2011 , N. 208: Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. (11G0249)

EQUO INDENNIZZO E PENSIONI PRIVILEGIATE: ABROGATI GLI ISTITUTI DI ACCERTAMENTO

Nella manovra finanziaria previsto per i dipendenti pubblici l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza...Escluso il comparto Difesa e Sicurezza.

TUTELA SANITARIA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA

Emergenza immigrazione - Vademecum informativo su rischi da esposizione ad agenti biologici.

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA CAMBIA LA LEGGE

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche), al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Lo prevede la Legge 3 ottobre 2011, n. 174 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2011, n. 255.

Il Governo dovrà attenersi, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Assistenza ai disabili: domande telematiche

L'INPS, con circolare n. 171 dello scorso 30 dicembre 2011, comunica le nuove modalità di presentazione telematica delle domande di congedo straordinario per l'assistenza al familiare disabile.

A partire dal primo gennaio 2012, la presentazione delle domande di congedo straordinario dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i consueti canali telematici INPS, ossia:

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di "Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito";
- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Multicanale - attraverso il numero verde 803164.

La documentazione eventualmente necessaria ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, e non già in possesso dell'Istituto, contenente dati non autocertificabili, che deve essere allegata alla domanda, dovrà per il momento essere presentata in formato cartaceo alla Struttura Inps competente (allo sportello oppure spedita a mezzo posta), unitamente alla ricevuta dell'invio telematico della domanda. E' previsto un periodo transitorio, fino al 29 febbraio 2012, durante il quale le richieste di congedo straordinario inviate attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalla normativa in materia.

ASSUNZIONI NELLE FF.PP.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18/10/2011

Autorizzazione ad assumere unità di personale per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni. (GU n. 303 del 30-12-2011)

CONDOMINIO

L'antenna centralizzata è bene comune nelle prerogative dell'assemblea

Il diritto d'antenna, tra l'altro, costituendo una specificazione del diritto all'informazione, e pertanto coinvolgendo valutazioni attinenti a situazioni giuridiche protette dalla Costituzione repubblicana, rappresenta, tra quelli dei condomini, uno dei diritti che riceve maggiore tutela.

Secondo quanto declinato dall'art. 1117, n. 3, del codice civile, in situazioni condominiali, sono considerati comuni (fra le altre cose) le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune. In quest'ultima categoria vanno ricomprese le antenne centralizzate, quelle cioè destinate a servire tutte o almeno più unità immobiliari di proprietà esclusiva, le quali, per loro stessa natura non sono fruibili in maniera personale e diretta da ciascun condomino, ma richiedono un'attività d'impianto e di gestione comune che è compito dell'assemblea deliberare istituendo il relativo servizio.

Nella sentenza n. 144 dell'11 gennaio 2012 la Corte di Cassazione ha avuto modo di ricordare che rientra nei poteri dell'assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della relativa migliore e più razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione

più funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento dei beni comuni. Viene cioè riconosciuto all'assemblea il potere di modificare, sostituire od eventualmente sopprimere un servizio anche ladove esso sia istituito.

E' stata ritenuta pertanto legittima la delibera dell'assemblea condominiale che a maggioranza abbia decretato la rimozione dell'antenna centralizzata per la ricezione dei canali televisivi. L'antenna, è stato precisato, costituisce bene comune, solo se effettivamente idonea a soddisfare l'interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. Pertanto, la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, perché quest'ultimo è tale finché assolva la sua funzione a beneficio di tutti i partecipanti. Non si tratta di impedire il godimento individuale di un bene comune - chiariscono i giudici - bensì di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l'impianto materiale.

INPS: MAXIBLOCCO PER INVALIDITA' E ASSEGNI SOCIALI

Sospese «decine di migliaia» di prestazioni legate al reddito, quali per esempio gli assegni sociali, le invalidità, le pensioni ai superstiti e quelle integrate al minimo. Di questa operazione ha dato notizia l'Inps con il messaggio 47 del 2 gennaio 2012.

L'Istituto non fornisce ancora il numero preciso delle prestazioni sospese. Ma indicandolo genericamente in «decine di migliaia» lascia capire che sono tantissime le persone che hanno ricevuto o stanno ricevendo gli «avvisi di sospensione». Destinatari della missiva sono tutti coloro che non hanno fatto avere all'ente previdenziale il modello «Red» per il 2009.

«Decine di migliaia» di persone che, dal momento dell'avviso, avranno 60 giorni di tempo per comunicare quei dati. Tecnicamente, dovranno presentare all'Istituto la «domanda di ricostituzione», con la situazione reddituale propria e della famiglia sia del 2009 sia del 2010. Se lo faranno e confermeranno i requisiti per il diritto alla prestazione, allora otterranno gli arretrati. Altrimenti, dopo 60 giorni dalla sospensione, l'Istituto procederà con la revoca definitiva del trattamento legato al reddito.

Sono più di 10 milioni le persone che, anche per la bassa o nulla capacità reddituale (propria e della famiglia), han-

no diritto a un trattamento previdenziale o assistenziale: sono tutti quelli che hanno un assegno di invalidità, i titolari di invalidità civile, i pensionati sociali, chi ha una pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità che sia) e tutti coloro che hanno pensioni integrate al minimo o trattamenti di famiglia (assegni familiari) e altre maggiorazioni.

Nei loro confronti la verifica dei redditi viene fatta dall'Inps richiedendo ogni anno i dati reddituali del titolare della prestazione, ed eventualmente del coniuge e dei figli. Dati rilevanti sia per il diritto sia per la misura dell'assegno. La comunicazione di questi dati agli enti pensionistici può essere fatta tramite i patronati o direttamente all'Inps. Ed è obbligatoria per tutti i titolari di prestazioni legate al reddito che non fanno né il 730 né l'Unico. Altrimenti provvede l'amministrazione finanziaria: dal 1° gennaio 2010 il Fisco è infatti tenuto a fornire agli enti previdenziali le informazioni reddituali presenti in tutte le banche dati a sua disposizione, relative ai titolari, ai coniugi e ai familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali.

L'obbligo di comunicazione è riferito al titolare di prestazioni residente in Italia; quindi, dalla campagna reddituale 2010 (relativa ai redditi 2009) l'Inps, per i residenti in Italia, ha chiesto le in-

formazioni reddituali sia agli interessati, sia all'agenzia delle Entrate. In caso di mancata comunicazione o di assenza di quei dati, le prestazioni collegate al reddito vengono dapprima sospese. Se poi, entro i 60 giorni successivi alla sospensione, viene fatta la dichiarazione, allora la prestazione viene ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, accertando il diritto anche per l'anno in corso. Invece, se entro i 60 giorni successivi alla sospensione la dichiarazione non viene resa, si procede alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a questo titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. La disposizione riguarda anche i soggetti residenti all'estero.

Con il messaggio 18295 del 26 settembre 2011, l'Istituto aveva illustrato l'operazione di invio della comunicazione di sollecito, con la quale gli interessati erano stati nuovamente invitati a effettuare la comunicazione, prima di procedere alla sospensione delle prestazioni (prevista dall'articolo 13, comma 6 della legge 122/2010). Ora, a «decine di migliaia» di persone che non hanno provveduto all'invio entro il 30 novembre scorso l'Inps ha inviato l'avviso di sospensione, diversificato fra residenti in Italia e residenti all'estero.



Consumatori

Trasferimento di immobili: obbligatorio il certificato energetico

Dal 1° gennaio 2012 diventa obbligatorio riportare l'indice di prestazione energetica nelle "offerte di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari"

Niente annunci immobiliari senza pagella energetica. Dal 1° gennaio 2012 è diventato obbligatorio riportare l'indice di prestazione energetica nelle "offerte di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari". In pratica, chi vuol vendere una casa o un qualsiasi altro fabbricato dovrà prima farsi fare la certificazione energetica da un tecnico abilitato, così da poter inserire il risultato negli annunci di vendita (affissi all'edificio o pubblicati su siti internet, riviste, giornali e altri mezzi di comunicazione).

Le regole e le sanzioni. L'obbligo è stato dettato dal decreto rinnovabili (Dlgs 28/2011), che ha aggiunto il comma 2-quater nell'articolo 6 del Dlgs 192/2005, e alcuni annunci cominciano già a riportare i dati sulle prestazioni energetiche. Il grosso, però, pare ancora sprovvisto di indicazioni. E qui entra in gioco un punto delicato: cosa rischia chi non rispetta l'obbligo? La norma nazionale non prevede sanzioni, anche se alcune riviste specializzate e siti internet hanno iniziato ad avvisare gli inserzionisti dei nuovi obblighi, rifiutando in qualche caso le offerte senza pagella energetica. Il tutto a meno che qualcuno non decida di richiamare in gioco due vecchi articoli della legge 10/1991: cosa che, però, al momento, pare improbabile. Sono invece sicure le multe da 1.000 a 5.000 euro previste in Lombardia con una legge regionale.

I dati da indicare. Secondo la norma nazionale, deve essere indicato nell'annuncio l'indice di prestazione energetica. È il valore che misura il consumo di energia

primaria all'anno per mantenere 20 gradi di temperatura negli ambienti, riferito per le abitazioni ad ogni metro quadrato ed espresso in chilowattora (kWh/m2). Più basso il valore, più alta l'efficienza energetica. La legge, quindi, sorprendentemente, non richiede la classe energetica (quella che va da A+ a G, per intenderci), che era un modo sintetico ed efficace per far capire a tutti le qualità dell'appartamento.

Si potrebbe pensare che le due soluzioni siano in qualche modo identiche, dal momento che la classe energetica dipende pur sempre dall'indice di prestazione. E invece non è così: nel classificare gli edifici la legge nazionale tiene conto della quantità di pareti perimetrali esposte al freddo e della temperatura esterna della località. Detto in parole più semplici, un attico all'ultimo piano o una villetta possono avere una classe energetica migliore di un appartamento posto a un piano intermedio, pur consumando di più, e una casa in montagna è privilegiata, rispetto a una in pianura, ai sensi delle classi energetiche.

In definitiva una classe energetica piuttosto buona (per esempio la B), dice che quel particolare immobile ha buone prestazioni per essere, per esempio, una villetta posta ad alta quota, anche se consuma magari di più di un appartamento al terzo piano al mare, che invece è solo in classe di efficienza energetica C.

L'obbligo di inserire, l'indice di prestazione, invece della classe, pur essendo molto meno comprensibile ai non addetti ai lavori, dà un'indicazione più diretta dei consumi reali, e dovrebbe rendere impossibile l'autocertificazione in classe G. Non solo: fa giustizia di certe differenze nella classificazione energetica esistenti tra quella vigente in certe regioni (Emilia Romagna, Liguria e Piemonte) e il resto dell'Italia: il calcolo dell'indice di prestazione energetica è comunque fatto allo stesso modo. Non è così solo per la Lombardia, che usa un metodo un po' differente.

I contratti interessati. La legge nazionale parla di "annunci di vendita", ma anche di "trasferimento a titolo oneroso". Nessun dubbio, quindi, sul fatto che eventuali proposte di permuta debbano comunque riportare la pagella energetica, perché sono pur sempre trasferimenti a titolo oneroso. Anche le compravendite di quote in multiproprietà dovrebbero essere coinvolte (ma forse restano escluse quelle fatte con il sistema del "trust", che prevede la compravendita di quote societarie, non di immobili). Indenni restano invece le donazioni. Infine non dovrebbe contare – ma servirà una conferma ufficiale – il fatto che l'immobile non abbia impianti di riscaldamento, come può accadere al Sud, particolarmente per le case di vacanza: in questi casi, la certificazione energetica resta tecnicamente possibile.

Legge 183/2011

2012: addio ai certificati nella pubblica amministrazione

Dal 1° gennaio 2012 le Amministrazioni non possono più richiedere né accettare certificati dai propri utenti.

Tale cambiamento, è conseguenza dell'entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel Testo Unico D.P.R. 445 del 28/12/2000, introdotte con l'art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183.

In base a tali disposizioni, le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico. Infatti, secondo il nuovo art. 43 D.P.R. n. 445/2000, «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le infor-

mazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»

Al fine di rendere effettiva questa disposizione e di semplificare realmente i rapporti con la PA, è previsto che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nel rapporto tra privati (come le banche). Al contrario, in base al nuovo art. 40 D.P.R. n. 445/2000, nei

rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre costituiti dalle autocertificazioni.

Pertanto, sui certificati rilasciati da oggi deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione od ai privati gestori di pubblici servizi";

senza tale dicitura le certificazioni sono nulle ed il rilascio di certificati che ne sono privi costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile. In virtù delle norme appena entrate in vigore, oggetto della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre

2011, dovrà essere istituito, all'interno di ogni amministrazione, un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

Inoltre, le amministrazioni devono rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle misure organizzative adottate per l'efficienza, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni, nonché le modalità per la loro esecuzione. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituirà violazione dei doveri d'ufficio e sarà in ogni caso presa in considerazione ai fini della

misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Appare chiaro come la piena attuazione di tale rivoluzione dovrà necessariamente passare per la completa applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa e, in particolare, del Codice dell'Amministrazione Digitale (che, agli artt. 50 e ss., prevede che qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione debba essere "reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente"). Infatti l'art. 58 CAD dispone che "al fine di agevolare

l'acquisizione d'ufficio ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive... le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico".

Visto che le linee guida sono state già adottate dal 22 aprile 2011 e sono disponibili sul sito di DigitPA, alle amministrazioni non resta che provvedere al necessario adeguamento tecnologico ed organizzativo.

DECRETO DELLA DIFESA DEL 15 NOVEMBRE 2011

UNA TANTUM AL PERSONALE DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA

Pubblichiamo il testo del decreto del Ministero della Difesa del 15 novembre 2011 con cui si individuano gli assegni *Una Tantum* come sancito dall'articolo 3 della legge 74/2011 da attribuire al personale delle Forze Armate.

Le voci interessate sono: l'Assegno funzionale, l'anzianità nella qualifica, le promozioni per merito straordinario, le indennità operative, classi scatti, trattamento dirigenziale ecc.

QUESTO IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO:

Art. 1

(Oggetto e ambito applicativo)

1. Il presente decreto individua per l'anno 2011, gli assegni *una tantum* quali misure perequative da corrispondere al personale dell'Esercito, della marina militare, escluso quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, interessato al divieto, per il medesimo anno, di superare il trattamento economico ordinariamente spettante per l'anno 2010, con riferimento all'assegno funzionale, al trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, agli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, di cui all'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010, nonché alla sospensione, per il medesimo anno, degli effetti economici connessi ai meccanismi di adeguamento retri-

butivo alle progressioni di carriera comunque denominate e alla maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, di cui allo stesso articolo 9, comma 21, nonché all'applicazione dei medesimi commi 1 e 21 dello stesso articolo 9.

Art. 2

(Determinazione degli assegni *una tantum*)

1. Per il solo anno 2011, ai destinatari del presente provvedimento, come indicati all'articolo 1, comma 1, sono attribuiti gli assegni *una tantum*, di cui al comma 2, a titolo di misura perequativa degli emolumenti previsti per lo stesso personale della vigente normativa, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge n. 78 del 2011, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011, convertito dalla legge n. 74 del 2011.

2. L'entità degli assegni *una tantum* indicati al comma 1 è commisurata agli importi dei seguenti emolumenti, in relazione agli effetti di cui all'articolo 1, comma 1:

- assegno di funzione;
- trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado;
- incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni;
- indennità operative non connesse a progressione in carriera;
- progressioni di carriera comunque denominate, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;

f) classi e scatti di stipendio previsti dagli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, maturati dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;

g) 0,75 per cento del trattamento economico in godimento al 1 gennaio 2011 per il personale dirigente e per quello direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all'applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Gli assegni di cui al comma 2 sono riportati agli emolumenti indicati nello stesso comma, ai soli fini della determinazione dell'entità dei medesimi assegni *una tantum* e sono corrisposti al personale interessato in misura proporzionale al periodo dell'anno oggetto degli effetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

Art. 3

(Copertura oneri di spesa anno 2011)

1. Nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero della difesa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 richiamato in premessa, pari complessivamente, per l'anno 2011, a euro 126.315.574 sui capitoli di spesa di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto, all'onere derivante dal presente decreto, quantificato nella Tabella A allegata in euro 112.635.425, si provvede:

a) per euro 89.506.370, relativo al personale dell'Esercito, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare, mediante l'imputazione della relativa spesa sui capitoli di

spesa di cui all'elenco 2 allegato al presente decreto, utilizzando le specifiche assegnazioni di bilancio disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011;

b) per euro 23.129.055, relativo al personale dell'Arma dei carabinieri, mediante l'imputazione della relativa spesa sui capitoli di spesa di cui all'elenco 3 allegato al presente decreto, utilizzando le specifiche assegnazioni di bilancio disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2011.

2. Le risorse assegnate al Ministero della difesa non impiegate per le finalità di cui all'articolo 2 sono mantenute in bilancio in conto residui, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011, per essere impiegate nell'anno 2012.

Art. 4

(Disposizione finale)

1. Lo Stato maggiore della difesa, allo scopo di garantire l'attuazione omogenea del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2011 nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, anche sotto il profilo dei tempi di erogazione degli assegni *una tantum*, adotta, in sede di attuazione del presente decreto, le necessarie misure di coordinamento con le corrispondenti strutture delle altre amministrazioni del citato Comparto, anche ai fini dell'accertamento dell'avvenuta registrazione dei rispettivi decreti ministeriali e dell'acquisizione della copia degli stessi.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2012

Abbonamento individuale (12 mesi) + consulenze telefoniche + accesso on line al nostro sito

59 EURO ANNUALI!!!

MODALITA' DI ABBONAMENTO

Per rinnovare:

- 1) versare la somma sul ccp n. 5496386 intestato a: (A.S.P.DI. SI.) - Il nuovo giornale dei militari - Via Palestro 78 - 00185 Roma;
- 2) Oppure effettuare un bonifico sul ccp n. 5496386 - CODICE IBAN : IT66 Y076 0103 2000 0000 5496 386 - intestato a: Progetto Difesa e Sicurezza
- 3) Oppure effettuare la registrazione sul nostro sito e procedere con il pagamento tramite carta di credito (servizio Paypal).